SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 2 dicembre 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. **200**.

Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato *B*;

Vista la direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, di attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale;

Visto il decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 27, recante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, di attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante l'attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali;

Visto il decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 55, recante attuazione della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 1760 del 2000 e del Regolamento (CE) n. 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;

Vista la decisione 89/153/CEE, della Commissione, del 13 febbraio 1989, relativa alla correlazione dei campioni prelevati ai fini della ricerca dei residui con gli animali ed allevamenti d'origine;

Tenuto conto del regolamento (CE) del Consiglio, del 29 settembre 2003, n. 1782/2003, e successive modificazioni;

Vista la decisione 2000/678/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 23 ottobre 2000;

Vista la decisione 2005/458/CE della Commissione, del 21 giugno 2005, che concede all'Italia la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito e finalità

1. Il presente decreto legislativo, di seguito denominato: «decreto», stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini, fatte salve le norme comunitarie più dettagliate che possono essere stabilite al fine di eradicare o controllare le malattie.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) animale: qualsiasi animale della famiglia dei suidi, eccetto i suidi selvatici di cui all'articolo 2 lettera *b)*, del decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 55, recante attuazione della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

b) allevamento: un animale o l'insieme di più animali della stessa specie e dello stesso proprietario, tenuti in un'azienda;

c) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o, nel caso di un allevamento all'aria aperta, altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese le stalle di sosta ed i mercati e i centri di raccolta;

d) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente di animali; qualora il detentore non coincide con il proprietario degli animali, il detentore è formalmente individuato dal proprietario;

e) autorità competente: il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali cui è delegata la competenza dei controlli in merito all'attuazione del presente decreto;

f) scambi: gli scambi tra Stati membri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;

g) mezzo di identificazione: tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo apposto sull'animale senza comprometterne il benessere, che consente di identificare l'animale e l'azienda di origine per tutta la durata della sua vita.

Art. 3.

Elenco informatizzato delle aziende

1. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, sono registrate dal Servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio in un elenco informatizzato che è tenuto ed aggiornato nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute, di seguito denominata: «BDN», istituita presso il Centro servizi nazionale (CSN) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G. Caporale», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Ferma restando l'ufficialità dei dati della BDN, le regioni e le province autonome già dotate di proprie banche dati alimentano la BDN in tempo reale garantendo un identico livello di qualità e sicurezza dei dati.

2. Le modalità e le procedure operative relative alla registrazione delle aziende nella BDN, comprese le informazioni da registrare, contengono necessariamente l'indicazione del detentore degli animali di ciascun allevamento, anche ai fini dell'applicazione della decisione 2000/678/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, sono riportate nell'allegato I, paragrafo 1.

3. Il Ministero della salute con provvedimento di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, se necessario, può fornire ulteriori indicazioni operative per l'implementazione della BDN.

4. Le aziende continuano ad essere presenti nella BDN finché non sono trascorsi tre anni consecutivi dall'uscita o dalla morte dell'ultimo animale detenuto.

5. Ai sensi della decisione 2005/458/CE della Commissione, del 21 giugno 2005, sono escluse dall'obbligo di registrazione nella BDN di cui al presente articolo le aziende in cui è detenuto un solo animale destinato al consumo personale purché sottoposto prima di ogni spostamento ai controlli stabiliti dalla normativa vigente.

6. I dati e le informazioni contenute nella BDN connessi all'attuazione e gestione della politica agricola comune e ad altri adempimenti di competenza agricola, agroambientale e rurale, saranno resi disponibili al SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) tramite procedure di cooperazione applicativa.

Art. 4.

Registro aziendale di carico e scarico e modello IV

1. Il detentore degli animali, ad eccezione del caso previsto all'articolo 3, comma 5, tiene ed aggiorna il registro aziendale degli animali conformemente a quanto indicato nell'allegato II del presente decreto; il registro è composto da pagine numerate progressivamente e contiene altresì le seguenti informazioni:

a) numero di animali presenti in allevamento;

b) movimentazioni, con l'indicazione del numero di animali interessati a ogni operazione di entrata e di uscita, specificando la loro provenienza e la loro destinazione, nonché la data delle movimentazioni stesse.

2. Nel caso in cui le informazioni previste dal registro di cui al comma 1 sono già interamente contenute nella BDN, la tenuta del registro aziendale di carico e scarico è facoltativa, a condizione che tale opzione risulti registrata nella BDN stessa e che la compilazione del registro in BDN avvenga nel rispetto della tempistica di cui all'allegato II.

3. I detentori degli animali mettono a disposizione dell'autorità competente le informazioni sull'origine, l'identificazione e la destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati tramite registrazione delle stesse nella BDN conformemente a quanto descritto nell'allegato I, paragrafi 3 e 4.

4. I detentori di animali che sono trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta, o qualsiasi altra destinazione, provvedono affinché tutti gli animali siano scortati dal modello IV di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, così come modificato dal decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 2007, al quale si rimanda per quanto riguarda la gestione delle copie.

5. Al fine di compilare e trasmettere il modello IV di cui al comma 4, i detentori possono avvalersi delle specifiche applicazioni informatiche della BDN a condizione che l'utilizzo di tale opzione risulti preventivamente registrata nella BDN stessa.

6. L'operatore che detiene temporaneamente gli animali presso mercati e centri di raccolta si avvale del modello IV di cui al comma 4 per assolvere agli obblighi di registrazione di cui al comma 1.

7. I titolari ed i responsabili degli stabilimenti di macellazione mettono a disposizione dei servizi veterinari competenti le informazioni riguardanti gli animali macellati presso i propri stabilimenti tramite registrazione delle stesse nella BDN conformemente a quanto descritto nell'allegato I, paragrafo 5.

8. I registri e le informazioni, nonché le copie del modello IV di cui al presente articolo, sono messi a disposizione dell'autorità competente per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di registrazione.

Art. 5.

Identificazione degli animali

1. Gli animali sono identificati, a cura del detentore, entro il settantesimo giorno di vita ed in ogni caso prima di lasciare l'azienda nella quale sono nati, con il mezzo di identificazione di cui all'allegato I, paragrafo 2.

2. Il mezzo di identificazione di cui al comma 1 non può essere rimosso, sostituito o modificato senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

3. Qualora il mezzo di identificazione è diventato illeggibile o è stato smarrito, se ne appone uno nuovo conformemente al presente articolo. Il detentore trascrive il nuovo codice di identificazione nel registro di cui all'articolo 4 in modo da mantenere un nesso con il precedente codice d'identificazione.

4. A richiesta dell'associazione interessata, il Ministero della salute avvia la procedura comunitaria per l'autorizzazione di un sistema di registrazione basato sull'identificazione individuale per i riproduttori di razza pura o ibridi, iscritti rispettivamente al Libro genealogico ed al registro degli ibridi di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, purché tale sistema offra garanzie equivalenti di rintracciabilità degli animali pari a quelle del registro di cui all'articolo 4.

Art. 6.

Scambi intracomunitari

1. Gli animali introdotti in Italia provenienti da un altro Stato membro mantengono l'identificativo apposto dall'azienda d'origine se tale identificativo consente di garantire l'identificabilità dell'animale.

2. Il mezzo di identificazione che non consente di garantire l'identificabilità dell'animale è sostituito a

cura ed a spese del detentore entro trenta giorni dall'ingresso in azienda e comunque prima di una successiva movimentazione.

3. Nel caso di cui al comma 2 va stabilito un nesso tra l'identificazione attribuita dall'azienda di origine dello Stato membro di spedizione e la nuova identificazione attribuita nell'azienda di prima destinazione. Tale nesso è trascritto nel registro di cui all'articolo 4.

4. Relativamente agli animali provenienti da altri Stati membri, il Ministero della salute, ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 28, può chiedere agli Stati membri, in attuazione del Capo II del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 27, ogni informazione utile riguardante gli animali, il loro allevamento d'origine, nonché la movimentazione degli stessi.

Art. 7.

Importazioni

1. Gli animali importati da un Paese terzo che hanno superato i controlli ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e rimangono nel territorio italiano, sono identificati in conformità e mediante i mezzi di identificazione di cui all'articolo 5 entro trenta giorni dalla data in cui hanno subito tali controlli e comunque prima di lasciare l'azienda, tranne nel caso in cui la destinazione finale sia un macello situato nel territorio nazionale e che gli animali sono effettivamente macellati entro trenta giorni dal loro ingresso.

2. È stabilito un nesso tra l'identificazione effettuata nel Paese terzo di provenienza degli animali e quella di cui al comma 1. Tale nesso è trascritto nel registro aziendale di cui all'articolo 4.

Art. 8.

Controlli

1. Il Servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio programma, sulla base di un'analisi del rischio, l'esecuzione di controlli atti a verificare l'applicazione del presente decreto.

2. Il programma annuale dei controlli di cui al comma 1 riguarda almeno l'1 per cento del totale delle aziende suinicole presenti nel territorio di competenza. Le regioni possono predisporre piani di controllo regionali avvalendosi dell'analisi del rischio, come previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004. Le autorità competenti ad eseguire i controlli di cui ai commi 1 e 2 si avvalgono della check list di cui all'allegato III.

3. Le informazioni riguardanti i controlli sono registrate nella BDN.

Art. 9.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile legale dell'azienda che non provvede alla registrazione della stessa azienda presso il Servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, secondo quanto previsto all'allegato I, paragrafo 1, primo periodo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non provvede a comunicare al Servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, secondo quanto previsto all'allegato I, paragrafo 1, penultimo periodo, la variazione dei dati aziendali e dell'allevamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali che contravviene agli obblighi di identificazione degli animali, di cui agli articoli 5, 6 e 7 ed allegati I e II è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 600 euro per ogni capo non regolarmente identificato.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rimuove, sostituisce o modifica il mezzo di identificazione presente su un animale, senza preventiva comunicazione all'autorità competente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro per ogni capo.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore, ad eccezione del trasportatore, che omette di istituire il registro di carico e scarico è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore, ad eccezione del trasportatore, che omette di compilare in ogni sua parte e tenere aggiornato per il proprio allevamento il registro aziendale, ai sensi degli articoli 4, commi 1 e 2, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro, per ogni operazione non registrata.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 4, comma 3, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 600 euro per ogni animale movimentato privo della documentazione richiesta.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dello stabilimento di macellazione che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 4, comma 7, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo macellato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali che non adempie agli obblighi previsti all'allegato I, paragrafo 3, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

11. Qualora si tratti del primo accertamento presso un'azienda diversa da uno stabilimento di macellazione, l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possono essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari. Se il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte.

12. Per le violazioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

Art. 10.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con provvedimento di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modifica gli Allegati di cui al presente decreto, per tener conto di esigenze di carattere sanitario e modifiche normative anche comunitarie.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

FAZIO, *Ministro della salute*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GALAN, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO *I*
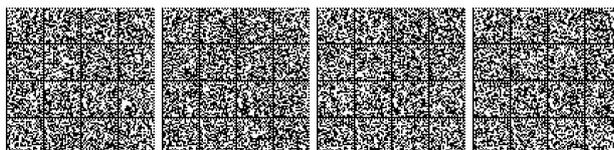
1- REGISTRAZIONE AZIENDE ED ALLEVAMENTI ex articolo 3

Il responsabile legale dell'azienda entro venti giorni dall'inizio dell'attività, richiede l'attribuzione del codice di identificazione aziendale al Servizio veterinario competente per territorio.

Il Servizio veterinario competente per territorio attribuisce il codice aziendale alfanumerico recante nell'ordine:

- la sigla *IT,*
- le ultime tre cifre del codice *ISTAT* del Comune ove ha sede l'azienda
- la sigla della Provincia ove ha sede l'azienda
- tre cifre costituenti il numero progressivo assegnato all'azienda su base comunale*;*

Il Servizio Veterinario provvede a registrare in BDN le seguenti informazioni relative a :

a) azienda:codice aziendale; indirizzo dell'azienda; coordinate geografiche dell'azienda;

b) struttura zootecnica:

- tipologia di struttura (allevamento; stalla di sosta; fiera e mercato; centro di raccolta; punto di sosta; centro materiale genetico);
- denominazione o ragione sociale;
- nome, indirizzo e codice fiscale del proprietario degli animali o del detentore strutture zootecniche (in caso di stalla di sosta, centro materiale genetico, centro di raccolta, ecc);
- nome, indirizzo e codice fiscale del detentore degli animali;
- capacità della struttura (numero massimo di animali che è possibile detenere per ogni ciclo);
- animali detenuti in quel momento (maiali e/o cinghiali).

c) se la struttura è l'allevamento bisogna indicare altresì:

- relativamente all'orientamento produttivo specificare se:
  i) "*familiare"* (allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimenta animali verso altri allevamenti).
  ii) "*da ingrasso*" (allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento dallo svezzamento e/o magronaggio fino al finissaggio, destinati alla macellazione o ad altri allevamenti da ingrasso; si distinguono diversi tipi di allevamento da ingrasso);
  iii) "*da riproduzione*" (allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla riproduzione).
- relativamente alla tecnica produttiva specificare se:
  i) *per gli allevamenti da ingrasso*: "**ciclo completo**" (allevamento in cui sono allevati suini dallo svezzamento fino alla macellazione); "**svezzamento o magronaggio o finissaggio**" (allevamenti in cui sono allevati suini in determinate fase di accrescimento).
  ii) *per gli allevamenti da riproduzione*:"**ciclo chiuso"** e **"ciclo aperto**" (in questo caso indicando se vi è vendita di riproduttori).
- Relativamente alla modalità d'allevamento, specificare se: "**stabulato**", "**semibrado**".
  Sistema multisito: **SI/NO**

Allevamento Stagionale (allevamento in cui sono allevati suini solo per un periodo dell'anno): **SI/NO**

d) se la struttura è una stalla di sosta l'orientamento produttivo dovrà essere distinto tra:
- *"da macello"* (che movimenta esclusivamente verso il macello);
- "*da vita"* (che movimenta anche verso altri allevamenti).

Il detentore degli animali, entro 7 giorni, comunica al Servizio veterinario competente per territorio la variazione di uno dei dati elencati alle precedenti lettere b), c) e d), oppure la cessazione dell'attività, in seguito all'allontanamento dell'ultimo animale. Il Servizio veterinario competente per territorio provvede ad aggiornare in BDN i dati relativi alle variazioni comunicate.

Il Servizio veterinario competente per territorio inoltre provvede a registrare in BDN le seguenti ulteriori informazioni:

a) dati relativi ai controlli anagrafici effettuati;
b) qualifica sanitaria così come prevista dalla norma sanitaria vigente.

2- IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI ex articolo 5

L'identificazione degli animali è effettuata nel rispetto delle condizioni di benessere, secondo la seguente modalità:
esecuzione di un tatuaggio all'orecchio sinistro, a livello del padiglione auricolare in maniera che risulti leggibile. In alternativa il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.
E' consentito, in aggiunta al tatuaggio, l'uso di una marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell'orecchio destro. Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare riportano il codice identificativo dell'azienda di nascita (o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territori nazionale) di cui al paragrafo 1 del presente allegato. L'altezza minima dei caratteri del codice identificativo è di almeno 8 mm. E'consentita l'utilizzazione di un ulteriore carattere per i suidi allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.

Altri mezzi di identificazione potranno essere utilizzati previa autorizzazione del Ministero della Salute.

3- REGISTRAZIONE CONSISTENZA IN BDN ex articolo 4

Il detentore degli animali, direttamente o tramite persona delegata, dovrà registrare in BDN i seguenti dati:

- consistenza totale dell'allevamento rilevata il 31 marzo corrispondente a quanto riportato sul registro di carico e scarico relativamente ai suini presenti di età superiore a 70 giorni.
- totale nascite/decessi (da effettuarsi entro il 31 marzo);
- numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di verri e scrofe e scrofette (dal primo intervento fecondativo).

Nel caso in cui il detentore si avvale per la registrazione di una persona delegata, quest'ultima provvederà a registrare in BDN l'evento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione.

4- REGISTRAZIONE MOVIMENTAZIONI IN BDN ex articolo 4

Il detentore, per ciascuna partita di suidi movimentata, registra in BDN, direttamente o tramite persona delegata, i seguenti dati entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento:

- numero degli animali movimentati in entrata o uscita;
- codice d'identificazione della struttura di partenza e di quella di destinazione, compreso lo stabilimento di macellazione;
- causale della movimentazione
- data di arrivo o di partenza;
- numero del documento d'accompagnamento/certificato sanitario.

Nel caso in cui il detentore si avvale per la registrazione di una persona delegata, quest'ultima provvederà a registrare in BDN l'evento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione.

5 – REGISTRAZIONE MACELLAZIONI IN BDN di cui all'articolo 4, comma 6

Il responsabile del macello, direttamente o tramite persona delegata, registra in BDN i seguenti dati entro 7 giorni dalla macellazione le seguenti informazioni:

a) per ciascuna partita di suidi macellati:

- la data dell'avvenuta macellazione;
- il codice dell'allevamento di provenienza della partita;
- il numero di animali macellati distinti per categoria;

b) per ciascuna partita di suidi macellati provenienti da altri Stati sono richieste altresì le seguenti informazioni:

- paese di provenienza;
- estremi del certificato sanitario;
- numero di animali macellati distinti per categoria;
- la data dell'avvenuta macellazione.

Nel caso in cui il responsabile del macello si avvale per la registrazione di una persona delegata, quest'ultima provvederà a registrare in BDN l'evento entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione.

ALLEGATO *II*
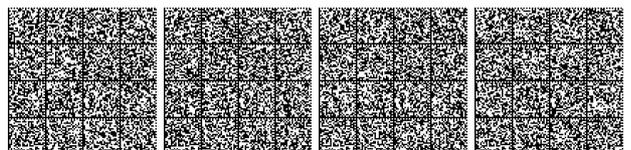
REGISTRO AZIENDALE DI CARICO E SCARICO e mod. IV

Data	CARICO						SCARICO						Mod. IV /Certificato sanitario	CONSISTENZA AGGIORNATA						Note
	n° capi					Provenienza”	n° capi					Destinazione		n° capi						
	verri	scrofe	lattonzoli	magroni	grassi		verri	scrofe	lattonzoli	magroni	grassi			Totale	verri	scrofe	lattonzoli	magroni	grassi	

- Per quanto riguarda le nascite e le morti il registro di carico e scarico viene aggiornato ogni 30 giorni.
- In caso di cessazione di attività l’ASL convalida la chiusura, il detentore tiene a disposizione delle autorità che ne facciano richiesta, il registro per 3 anni.

(*) Tutte le informazioni devono essere registrate nel presente registro aziendale entro 3 giorni dall’evento ad eccezione delle nascite/decessi che possono essere registrati entro 30 giorni dall’evento.

ALLEGATO *III*
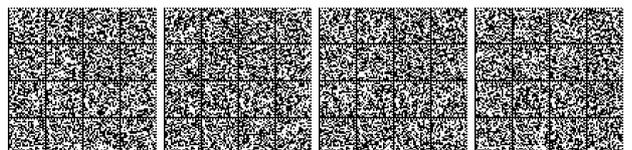
CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI - CHECK LIST N°

Maiali ☐ Cinghiali ☐

REGIONE	ASL	DISTRETTO

DATI AZIENDALI

CODICE AZIENDALE IT | | | | | | | | |

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE PROV. C.A.P.

PROPRIETARIO CODICE FISCALE TELEFONO

DETENTORE CODICE FISCALE TELEFONO

Latitudine ☐☐☐☐ Longitudine ☐☐☐☐

Totale capi presenti ☐ Totale capi risultanti al censimento annuale ☐

Specificare il criterio utilizzato per la selezione dell'allevamento……………………………………………………………………………..

Elementi di verifica

VERIFICA IDENTIFICAZIONE CAPI		
Numero totale di capi privi di identificazione (1)	**maiali**	**cinghiali**
Numero totale di capi con identificazione irregolare (2)	**maiali**	**cinghiali**
VERIFICA REGISTRO AZIENDALE		
Assenza del registro d'azienda (3)		
Incongruenze del registro d'azienda (3)		
VERIFICA NOTIFICHE		
Mancata notifica delle movimentazioni (4)		
TOTALE CAPI CONTROLLATI	**maiali**	**cinghiali**
TOTALE CAPI CON ANOMALIE	**maiali**	**cinghiali**

PRESCRIZIONI E SANZIONI

PRESCRIZIONI	Regolarizzare la documentazione aziendale entro ……... giorni
Regolarizzare la registrazione e l'identificazione dei capi entro ………….. giorni	Intenzionalità SI ☐ NO ☐

L'azienda sarà oggetto di nuovo controllo, senza preavviso, per la verifica degli adempimenti a quanto prescritto.

SANZIONI APPLICATE	☐ Amministrativa/pecuniaria
Blocco movimentazioni ☐	☐ Sequestro capi
Altro…………………………………………………………………………	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE	
DATA CONTROLLO: _ _ / _ _ / 2 0 _ _ (Giorno Mese Anno)	
COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE	
FIRMA DEL DETENTORE/PROPRIETARIO	FIRMA DEL CONTROLLORE

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Verificare, comparando con quanto contenuto nella stampa dei dati registrati nella banca dati nazionale, la correttezza delle informazioni relative all'azienda e all'allevamento con particolare riferimento alle coordinate geografiche, alla capacità, tipologia della struttura, orientamento produttivo ecc.In caso di informazioni non esatte o mancanti, provvedere alle eventuali correzioni utilizzando le apposite funzioni di aggiornamento della BDN. Verificare la corrispondenza tra il censimento registrato in BDN e quello riportato nel registro d'azienda e inoltre la congruenza tra il dato relativo al censimento ed il numero di animali presenti in azienda . **In allegato la legenda con le voci specifiche relative alle tipologie di irregolarità riscontrabili alle quali fare riferimento per la compilazione .**

1 - Mancata identificazione degli animali
I10-Identificazione dell'animale mancante
2 - Irregolare identificazione dei capi
I11-Identificazione dell'animale non corretta
I23-Animale presente in allevamento, ma non nel registro di stalla
I24-Animale presente sul registro di stalla, ma non in allevamento
3 - Incongruenze del registro d'azienda
I20-Registro di stalla mancante
I21-Registro di stalla non aggiornato / non conforme
I22-Registro di stalla non compilato in ogni sua parte
4 - Mancata notifica delle movimentazioni
I40-Mancata comunicazione entro 7 giorni dei movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse.

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 1, commi 1 e 3, e l'allegato *B* della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, supplemento ordinario, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*. Per le direttive elencate negli allegati *A* e *B* il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati *A* e *B* che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge

2. *(*Omissis*).*

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.».

«ALLEGATO *B*
(Articolo 1, commi 1 e 3)

— 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

— 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

— 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani.

— 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

— 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE(rifusione);

— 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.

— 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione).

— 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

— 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

— 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

— 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione).

— 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

— 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

— 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica.

— 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

— 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

— 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario.

— 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio.

— 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

— 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.

— 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

— 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.

— 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

— 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

— 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata).

— 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.

— 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro.
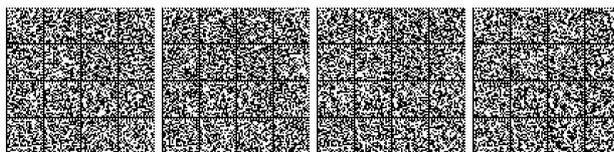
— 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.

— 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari.

— 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

— 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

— 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

— 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

— 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione).

— 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania.

— 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

— 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

— 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.

— 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE.

— 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

— 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione).

— 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

— 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni.

— 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.

— 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.».

— La direttiva 2008/71/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 8 agosto 2008, n. L 213.

— La direttiva 92/102/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 5 dicembre 1992, n. L 355.

— Il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2006, n. 98.

— La direttiva 2003/74/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 14 ottobre 2003, n. L 262.

— Le direttive 96/22/CE e 96/23/CE sono pubblicate nella G.U.C.E. 23 maggio 1996, n. L 125.

— Il regolamento n. 882/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165.

— Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1999, n. 230.

— La legge 15 gennaio 1991, n. 30, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1991, n. 24.

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1993, n. 28, supplemento ordinario.

— La direttiva 89/608/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 2 dicembre 1989, n. L 351.

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1993, n. 28, supplemento ordinario.

— La direttiva 89/662/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 395.

— La direttiva 90/425/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 18 agosto 1990, n. L 224.

— Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 1993, n. 78, supplemento ordinario.

— La direttiva 90/675/CEE pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1990, n. L 373.

— La direttiva 91/496/CEE pubblicata nella G.U.C.E. 24 settembre 1991, n. L 268.

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n.196, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 1999, n. 146, supplemento ordinario.

— La direttiva 97/12/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1997, n. L 109.

— La direttiva 64/432/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 29 luglio 1964, n. L 121.

— Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 2004, n. 49, supplemento ordinario.

— La direttiva 2001/89/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 1° dicembre 2001, n. L 316.

— Il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 2004, n. 51.

— Il regolamento (CE) n. 1760 del 2000 è pubblicato nella G.U.C.E. 11 agosto 2000, n. L 204.

— Il regolamento (CE) n. 1825 del 2000 è pubblicato nella G.U.C.E. 26 agosto 2000, n. L 216.

— L'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2002, n. 72, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 3 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*. — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative .

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.».

— La decisione 89/153/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 2 marzo 1989, n. L 59.

— Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2003, n. L 270.

— La decisione 2000/678/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 7 novembre 2000, n. L 281.

— La direttiva 64/432/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 29 luglio 1964, n. L 121.

— La decisione 2005/458/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 23 giugno 2005, n. L 160.

Note all'art. 2:

— L'art. 2, lettera *b)*, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, così recita:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) (omissis);
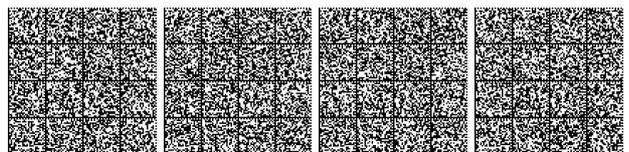
b) “suino selvatico”: qualsiasi animale della famiglia dei suidi che non è allevato o tenuto in un’azienda;».

— Per la direttiva 2001/89/CE, si veda nelle note alle premesse.

— L’art. 2 del citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, così recita:

«Art. 2. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) “controllo veterinario”: qualsiasi controllo fisico e/o formalità amministrativa riguardante i prodotti o gli animali di cui all’art. 1 mirante direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o della salute animale;

b) “scambi”: scambi tra Stati membri ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, del Trattato di Roma;

c) “stabilimento”: qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione, lo stoccaggio e la lavorazione dei prodotti di cui all’art. 1;

d) “azienda”: il complesso agricolo e la stalla del commerciante nei quali sono tenuti o allevati abitualmente gli animali di cui agli allegati *A* e *B* nonché, per gli equini, l’azienda agricola o di addestramento, la stalla o in generale qualsiasi locale o impianto in cui sono tenuti o allevati abitualmente equini indipendentemente dal loro impiego;

e) “centro o organismo”: qualsiasi azienda effettui la produzione, lo stoccaggio, il trattamento o la manipolazione dei prodotti di cui all’art. 1;

f) “autorità competente”: Il Ministero della sanità, o quello individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

g) “veterinario ufficiale”: il medico veterinario dipendente dal Ministero della sanità o dall’autorità individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614.

Note all’art. 3:

— L’art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, così recita:

«Art. 12. — 1. Presso il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unità sanitarie locali è istituita, nei limiti della spesa autorizzata da appositi provvedimenti legislativi, una banca dati informatizzata collegata in rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende unità sanitarie locali, per via informatica, alle regioni, alle province autonome e al Ministero della sanità; il Ministero perle politiche agricole è interconnesso, attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati, ai fini dell’espletamento delle funzioni di propria competenza.».

— Per la decisione 2000/678/CE si veda nelle note alle premesse.

— Per la decisione 2005/458/CE si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 4:

— L’art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, così recita:

«Art. 10 *(Modello del documento di accompagnamento)*. — 1. Il modello di cui all’allegato IV unifica i modelli di cui all’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quelli relativi alle attestazioni sanitarie previste da specifici piani di profilassi ufficiali, nonché quello relativo alla dichiarazione prescritta dall’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, modifica il modello unificato di cui al comma 1, per tener conto di esigenze di carattere sanitario.».

Note all’art. 5:

— Per la legge 15 gennaio 1991, n. 30, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 6:

— L’art. 11 del citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, così recita:

«Art. 11. — 1. L’autorità competente applica le seguenti misure di controllo:

a) nel luogo di destinazione, controlli veterinari non sistematici in maniera non discriminatoria, per verificare il rispetto delle condizioni poste dall’art. 9, procedendo eventualmente a prelievo di campioni;

b) durante il trasporto i controlli necessari in caso di sospetto di infrazione;

c) per quanto riguarda gli animali di cui all’allegato *A*, parte II originari di un altro Stato membro, se destinati:

1) ad un mercato o centro di raccolta autorizzati ai sensi delle disposizioni comunitarie, il gestore è responsabile dell’ammissione degli animali che non soddisfino le condizioni di cui all’art. 9, commi 1 e 2 l’autorità competente verifica, mediante controlli non discriminatori dei certificati e dei documenti di accompagnamento che gli animali soddisfano a tali condizioni;

2) ad un macello posto sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale questi si accerta anche sulla base del certificato e dei documenti di accompagnamento, che siano macellati solo animali che rispondono alle condizioni di cui all’art. 9, commi 1 e 2; il gestore del macello è responsabile della macellazione che non rispetti le prescrizioni dell’art. 9, comma 2, lettere *b)* e *c)*;

3) ad un commerciante registrato che procede al frazionamento delle partite o a qualsiasi stabilimento non soggetto a controllo permanente, questo commerciante o questo stabilimento sono considerati come destinatari degli animali e si applicano le disposizioni di cui al comma 2;

4) ad aziende, ad un centro o ad un organismo, compreso il caso di scarico parziale durante il trasporto, ogni animale o gruppo di animali deve essere accompagnato, conformemente all’art. 9, commi 1 e 2, dall’originale del certificato sanitario o del documento di accompagnamento fino al destinatario ivi menzionato.

2. I destinatari di cui al comma 1, lettera *c)*, punti 3) e 4), prima di ogni frazionamento o successiva commercializzazione verificano la presenza di marchi di identificazione certificati o documenti menzionati all’art. 9, comma 2, lettere *b)* e *c)* e segnalano qualsiasi mancanza o anomalia all’autorità competente e, in quest’ultimo caso, isolano gli animali in questione fino a che l’autorità competente abbia deciso sulla sorte da riservare a loro.

3. Le garanzie richieste ai destinatari di cui al comma 1, lettera *c)*, punti 3) e 4) sono stabilite nell’ambito di una convenzione da stipulare con la competente autorità al momento della registrazione preliminare prevista dall’art. 5, comma 4, lettera *a)*. Il rispetto delle garanzie previste in tale convenzione è assicurato mediante controlli non sistematici.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai destinatari dei prodotti di cui all’allegato *B*, parte II.

5. Gli operatori primi destinatari materiali di animali provenienti da un altro Stato membro:

a) sono tenuti a segnalare l’arrivo degli animali o di prodotti, la natura della spedizione e la data prevedibile dell’arrivo, nelle ventiquattro ore precedenti, non tenendo conto dei giorni festivi; comunque, in casi eccezionali l’autorità competente del luogo di arrivo può richiedere la notifica con 48 ore di anticipo; la notifica non è richiesta per i cavalli registrati muniti del documento di identificazione previsto dalle disposizioni della direttiva 90/427/CEE;

b) conservano per un anno i certificati sanitari o i documenti di cui all’art. 9, e li esibiscono a richiesta della competente autorità.

6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità delle decisioni della Commissione delle Comunità europee.».

— Il capo II del citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, così recita: «ASSISTENZA SU RICHIESTA».

Note all’art. 7:

— Per il decreto legislativo 30 marzo 1993, n. 93, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 8:

— Per il regolamento (CE) n. 882/2004, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 9:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.

Note all’art. 11:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, vedi note alle premesse.

10G0221

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2010.

Indirizzi interpretativi relativi all'applicazione della legge 8 aprile 2010, n. 55, recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare, l'art. 5 comma 2, lettera *e)* che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di emanare direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici;

Vista la legge 8 aprile 2010, n. 55, recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri;

Visto, in particolare, l'art. 4 che prevede che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 acquistano efficacia dal 1° ottobre 2010;

Considerato che, secondo i criteri dell'interpretazione sistematica, tutte le disposizioni della precitata legge 8 aprile 2010, n. 55, possono considerarsi applicabili solo successivamente all'esperimento della procedura di informazione comunitaria ai sensi della direttiva 98/34/CE ed in relazione a quanto recato dal decreto interministeriale previsto dall'art. 2, comma 1 della legge medesima;

Rilevato che sull'argomento della applicabilità, alla data del 1° ottobre 2010, del complesso delle disposizioni della legge 8 aprile 2010, n. 55, sono stati richiesti ai Ministeri competenti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle dogane in qualità di Amministrazione primariamente interessata all'applicazione degli articoli 1 e 3 della stessa legge in prossimità del 1° ottobre 2010;

Constatato che sull'argomento si sono espressi i Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie di questa Presidenza del Consiglio;

Ritenuta pertanto la necessità di formulare indirizzi interpretativi delle citate disposizioni alle amministrazioni dello Stato nonchè di assicurare comportamenti uniformi delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, eventualmente interessate dall'applicazione delle precitata normativa;

Sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche europee;

EMANA

la seguente direttiva:

1.1. In riferimento alla concreta applicabilità della legge 8 aprile 2010, n. 55, a far data dal 1° ottobre 2010, si rappresenta a tutte le amministrazioni dello Stato che le nuove disposizioni sull'etichettatura dei prodotti finiti ed intermedi e sull'impiego dell'indicazione «Made in Italy» nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero potranno considerarsi effettivamente applicabili solo dopo l'adozione del decreto interministeriale previsto dall'art. 2 della legge in argomento.

1.2. In attesa dell'adozione del sopracitato decreto interministeriale, valevole per la necessaria disciplina di dettaglio integrativa di quella di fonte primaria, continueranno ad applicarsi le norme del codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/92) e delle relative disposizioni di applicazione (Reg. CEE n. 2454/93).

1.3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, eventualmente interessate dall'applicazione della precitata normativa, sono invitate ad attenersi agli indirizzi della presente direttiva.

Roma, 30 settembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 17, foglio n. 208

10A14116
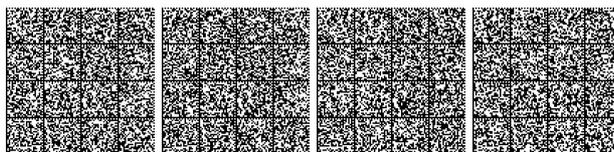
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 19 ottobre 2010.

Rilascio della licenza al Giardino Zoologico di Pistoia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

ED

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che la licenza di giardino zoologico è rilasciata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Unificata, previa verifica del possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 73/05;

Vista la nota del 16 Novembre 2005 con la quale il Giardino Zoologico di Pistoia, ha inoltrato la domanda per il rilascio della licenza di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, così come previsto all'Allegato 4, punto *A)*, del decreto legislativo n. 73/2005;

Considerata la rispondenza della documentazione inviata alle indicazioni di cui al predetto Allegato;

Vista la nota, prot. DPN/2007/0023854 del 6 Settembre 2007, con cui si richiedeva l'individuazione da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Corpo Forestale dello Stato dei nominativi degli esperti per il sopralluogo da effettuarsi, in base al suddetto decreto, presso la struttura Giardino Zoologico di Pistoia;

Vista la nota del Corpo Forestale dello Stato, prot. n. 200705679 pos. VI/A del 13 dicembre 2007 che individua nella persona della dott.ssa Cecilia Ambrogi l'esperto per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura;

Vista la nota con cui il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, prot. DPN/2008/0015077 del 18/06/2008 individua la dott.ssa Rosalba Matassa e la dott.ssa Cristina Zacchia le esperte veterinarie per lo svolgimento dell'ispezione presso la struttura;

Vista la nota della Direzione per la Protezione della Natura, prot. DPN-2008-0028579 del 2 dicembre 2008, con cui la commissione di esperti - composta, oltre che dai suddetti componenti, dal Sig. Sergio Scacco del Ministero dell'ambiente, per la tutela del territorio e del mare - è stata incaricata di effettuare il sopralluogo presso il Giardino zoologico di Pistoia il giorno 17 dicembre 2008;

Considerato che la prescritta ispezione si è svolta alla predetta data e che dal verbale redatto dalla Commissione, trasmesso con nota prot. n. DPN-2009-004384 del 27 Febbraio 2009, il Giardino zoologico di Pistoia risulta essere in possesso dei requisiti di cui dall'art. 3 del decreto legislativo n. 73/05;

Considerata la sussistenza di tutte le condizioni richieste dal decreto legislativo n. 73/05 ai fini del rilascio della licenza di giardino zoologico;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Unificata in data 29 aprile 2010.

Decreta:

Art. 1.

È rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n.73/05, al Giardino Zoologico di Pistoia sito in via Pieve a Celle, 160 - Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2010

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
GALAN

10A14002
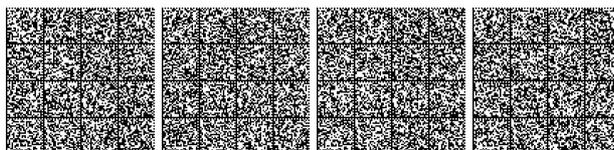
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Pardo Solano, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia alla professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 23 settembre 2010, n. 81; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Ana Pardo Solano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione conseguito in più paesi;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di giugno 2008, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC, presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché la formazione professionale richiesta oltre il ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2125 del 18 marzo 2010 che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot.n. 3143 del 22 luglio 2010, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 - Il titolo di formazione professionale così composto:

Titolo di istruzione post-secondaria:

«Tìtulo universitario oficial de licenciada en traducciòn e interpretaciòn en el itinerario de tres lenguas extranjeras (francès b - portuguès c - alemán *c)* rilasciato dall' Universitat Autonòma de Barcelona il 24 dicembre 2001;

Titolo di abilitazione all'insegnamento:

«Certificat d'Aptitud Pedagògica – CAP» rilasciato dal'Institut de Ciències de la Educació il 15 settembre 2005 della Universitat Autònoma de Barcelona, posseduto dalla cittadina spagnola Ana Pardo Solano, nata a Barcellona (Spagna) il 25 novembre 1976, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per le classi di abilitazione o di concorso:

45/A «Lingua straniera - Spagnolo»;

46/A «Lingue e civiltà straniere - Spagnolo».

2 – Il presente decreto, per quanto dispone l'art, 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A13997

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 ottobre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Petrini Simona, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di riesame del 2 agosto 2010 di Petrini Simona, nata il 5 luglio 1981 a Marino, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale, per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi ne su di un esame ne di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente e in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza il 15 dicembre 2006 presso l'Università degli studi di Roma - Tor Vergata»;

Considerato che la medesima/risulta avere, sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo, al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dall'attestazione dell'Ordine Forense di Velletri del 4 novembre 2009;

Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, con atto del 17 novembre 2008, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione dell'11 novembre 2008, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'Ilustre colegio de Abogados de Alcana de Henares» dal 29 gennaio 2010;

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento, dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo, stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame e attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d.lgs. n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto pertanto che, ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella,fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003 n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al,fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Petrini Simona, nata il 5 luglio 1981 a Marino, cittadina italiana e riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della, seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone fil calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13995

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Prifti Marsela, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia alla professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Prifti Marsela, nata il 14 novembre 1980 a Fier (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia idi prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Prifti è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, «Laurea in Giurisprudenza», conseguito presso 1' Università degli studi di Perugia l'8 ottobre 2007;

Considerato che la medesima ha ottenuto il provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo albanese;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dall'attestazione rilasciata il 13 novembre 2009 dall'Ordine degli Avvocati di Perugia;

Considerato che la «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana ha certificato la iscrizione della sig.ra Prifti Marsela dal 9 ottobre 2007, dopo avere effettuato un periodo di pratica e aver superato un esame di abilitazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007,

Considerato che, il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente e in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione, dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che l'avere dato prova di avere conseguito la laurea in giurisprudenza presso una facoltà italianase di aver successivamente compiuto la pratica in Italia può consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di unn atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto quindi che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, si rende necessario prescrivere 'una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste inoltre le determinazioni, della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010, nel corso della quale sono stati tra l'altro stabiliti criteri generali di individuazione delle misure compensative differenti rispetto a quelli applicati in precedenza, sulla base di una approfondita comparazione delle materie la cui conoscenza scritta e/o orale si ritiene essenziale al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia rispetto ai diversi percorsi accademico-professionali seguiti sia in ambito comunitario che non comunitario dai richiedenti;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Visti gli artt. 6 del decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni, e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni, non e richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato in data 27 maggio 2009 valido fino al 26 maggio 2014;

Decreta:

Alla sig.ra Prifti Marsela, nata il 14 novembre 1980 a Fier (Albania), cittadina albanese, e riconosciuto il titolo professionale di «Avokate» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati», salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi rnigratori.

Detto riconoscimento e subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale Forense, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 novembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13999

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Roa Mara Bibiana, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia alla professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Roa Mara Bibiana, nata il 24 novembre 1971 a Bogotà D. C. (Colombia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Roa e in possesso del titolo accademico di «Abogado» conseguito presso la «Universidad Externado de Colombia» di Bogotà, rilasciato nel settembre 1997;

Considerato che la medesima ha completato tutti gli esami richiesti in Italia per ottenere il provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Colombia a quello analogo italiano;

Considerato che il «Consejo Superior de la Judicatura» di Bogotà ha certificato la iscrizione della sig.ra Roa dal gennaio 1999;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d. lgs. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente e in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che l'avere dato prova di avere conseguito la laurea in giurisprudenza presso una facoltà italiana e di aver successivamente compiuto la pratica in Italia può consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto quindi che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010, nel corso della cluale sono stati tra l'altro stabiliti criteri generali di individuazione delle misure compensative differenti rispetto a quelli applicati in precedenza, sulla base di una approfondita comparazione delle materie la cui conoscenza scritta e/o orale si ritiene essenziale al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia rispetto ai diversi percorsi accademico-professionali seguiti sia in ambito comunitario che non comunitario dai richiedenti;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso ristante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Alla sig.ra Roa Mara Bibiana, nata il 24 novembre 1971 a Bogotà D. C. (Colombia), cittadina italiana, è riconosciuto titolo professionale di «Abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento e subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale,

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superaniento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale Forense, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 novembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14000

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bozheku Ersi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia alla professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Bozheku Ersi, nati il 28 dicembre 1982 a Tirana (Albania), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive, integrazioni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Bozheku e in possesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, «Laurea in Giurisprudenza», conseguito presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma il 17 luglio 2007;

Considerato che il medesimo ha ottenuto il provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo albanese;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dall'attestazione rilasciata il 1° marzo 2010 dall'Ordine degli Avvocati di Roma;

Considerato che la «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana ha certificato la iscrizione del sig. Bozheku dal 1° novembre 2008, dopo aver effettuato un periodo di pratica e aver superato un esame di abilitazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n.191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio, della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione, del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame e attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente e in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba esseri applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuta di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che l'avere dato prova di avere conseguito la laurea in giurisprudenza presso una facoltà italiana e di aver successivamente compiuto la pratica in Italia può consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto quindi che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010, nel corso della quale sono stati tra l'altro stabiliti criteri generali di individuazione delle misure compensative differenti rispetto a quelli applicati in precedenza, sulla base di una approfondita comparazione delle materie la cui conoscenza scritta e/o orale si ritiene essenziale al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia rispetto ai(diversi percorsi accademico-professionali seguiti sia in ambito comunitario che non comunitario dai richiedenti,

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Al sig. Bozheku Ersi, nato il 28 dicembre 1982 a Tirana (Albania), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "Avokat" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale, una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrati-

vo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale Forense, si riunisce su, convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e data immediata notizia al richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 4 novembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14001

DECRETO 9 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Massa Massimo Manfredi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Massa Massimo Manfredi, nato il 24 settembre 1955 a Firenze (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale - e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo in «General Mechanical Engineering» presso il «British Institute of Technology - Aldermaston Court Berkshire England» nell'aprile 1981;

Considerato che ha documentato di essere «Member» della «Society of Engineers» da marzo 1985;

Considerato inoltre che in data 29 gennaio 2009 ha conseguito il titolo di «Chartered Engineer» della «Institution of Engineering of Technology» - affiliata della «Engineering Council» - e pertanto è stato autorizzato a fregiarsi del titolo di «Chartered Engineer» di quest'ultima Associazione dal 7 aprile 2009;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 29 gennaio, 9 giugno e 21 settembre 2010 nelle quali, preso atto delle dichiarazioni rese dall'Engineering Council che, specificandone le motivazioni, attesta, in qualità di autorità competente nel Regno Unito, il possesso da, parte del sig. Massa dei requisiti per l'applicazione della direttiva 2005/36/CE ai del riconoscimento del titolo di «Chartered Engineer» comunque conseguito nel Regno Unito, è stato espresso parere favorevole al riconoscimento la maggioranza;

Preso atto del parere negativo espresso sia dal rappresentante del M.I.U.R. che dal rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, che, nel dichiarare parere negativo al riconoscimento si e espressamente riservato il diritto di contestarlo in ogni sede competente, sulla base del concetto di qualifica professionale come specificato all'art. 4, comma *b)* del d.lgs. n. 206/2007;

Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza dei servizi, in ordine alla iscrizione nella sezione A settore industriale sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Massa Massimo Manfredi, nato il 24 settembre 1955 a Firenze (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Chartered Engineer» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento per un periodo di tre anni.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sui seguenti esami scritti e orali: 1) Tecnologia meccanica, 2) Costruzioni di macchine, 3) Energetica e macchine a fluido; e sui seguenti esami solo orali: 4) Impianti chimici, 5) Impianti termoidraulici, 6) Impianti industriali. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie sopra individuate.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie sopra indicate e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.

All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

Il tirocinio ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra indicate.

Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor.

Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 9 novembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13994

DECRETO 15 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Khedr Khaled Eltantawy, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Khedr Khaled Mohamed Eltantawy, nato il 17 agosto 1969 a Gharbia (Egitto), cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'articolo 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, , e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Considerato che ha conseguito nel 1991 il titolo accademico di «Licence» in giurisprudenza presso la Università di Tanta (Egitto); Considerato che ha documentato di essere iscritto nel registro degli avvocati di appello dal 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49 comma 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, e successive modificazioni, rinnovata in data 21 maggio 2001 dalla Questura di Milano;

Decreta:

Al sig. Khedr Khaled Mohamed Eltantawy, nato il 17 agosto 1969 a Gharbia (Egitto), cittadino egiziano, è riconosciuto il titolo professionale di «avvocato» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato;

b) Unica prova orale su 6 materie: 1° prova su deontologia e ordinamento professionale. 2° prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato .

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale degli avvocati, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
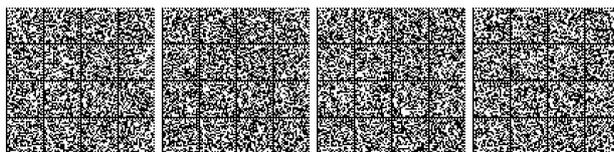
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 15 novembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14093

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bonnet Anne-Laure, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di giornalista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Bonnet Anne-Laure, nata il 30 luglio 1978 ad Arras (Francia), cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Francia ai fini dell'accesso all' albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della professione in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale datato 17 novembre 2006, n. 304, contenente il regolamento in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista;

Rilevato che la richiedente ha conseguito un titolo accademico in Lingue straniere applicate presso la Università «Sorbonne Nouvelle» di Parigi nel giugno 2000;

Rilevato che, secondo la attestazione della Autorità competente francese, la professione di giornalista non risulta essere regolamentata ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. a della Direttiva n. 2005/36/CE;

Considerato che la sig.ra Bonnet ha documentato di aver maturato in Francia ampia esperienza professionale, superiore a due anni negli ultimi dieci;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;

Rilevato che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Bonnet Anne-Laure, nata il 30 luglio 1978 ad Arras (Francia), cittadina francese, è riconosciuto il titolo professionale di «Journalist» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 16 novembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14092

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rumyana Stefanova Skuleva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 24 giugno 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rumyana Stefanova Skuleva nata a Kardzhali (Bulgaria) il giorno 4 gennaio 1967, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Диплома лекар" rilasciato in data 2 febbraio 1993 con il n. 922 dalla Istituto superiore di medicina - Stara Zagora - Bulgaria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Диплома лекар» rilasciato dalla Istituto superiore di medicina - Stara Zagora - Bulgaria - in data 2 febbraio 1993 con il n. 922 alla sig.ra Rumyana Stefanova Skuleva, nata a Kardzhali (Bulgaria) il giorno 4 gennaio 1967, di cittadinanza bulgara, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Rumyana Stefanova Skuleva è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13817

DECRETO 5 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Katarzyniak Agnieszka, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Katarzyniak Agnieszka, nata a Pyrzyce (Polonia) il 24 marzo 1986, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «licencjat pielęgniarstwa» conseguito in Polonia presso l'Accademia di Medicina «Piastów Śląskich» di Wrocław nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità di Governo competente della Polonia in data 22 settembre 2010 e relativa traduzione che certifica che «l'infermiera è titolare del diploma che conformemente all'art. 23 comma 6 attesta il possesso delle qualifiche che comprovano il compimento con successo di una formazione conforme all'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ed è trattato nella Repubblica di Polonia alla pari delle qualifiche i cui titoli vengono elencati all'allegato V, punto 5.2.2. della stessa Direttiva.»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «licencjat pielęgniarstwa» conseguito in Polonia presso l'Accademia di Medicina «Piastów Śląskich» di Wrocław nell'anno 2008 dalla signora Katarzyniak Agnieszka, nata a Pyrzyce (Polonia) il 24 marzo 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Katarzyniak Agnieszka è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13996

DECRETO 8 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rojas Diaz Nelly Vanessa, di titolo di studio estere abilitante all'esercizio in Italia alla professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Rojas Diaz Nelly Vanessa ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2009 presso la Universidad Nacional de Trujillo di Trujillo (Perù) dalla Sig.ra Rojas Diaz Nelly Vanessa, nata a La Libertad (Perù) il giorno 17 novembre 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra Rojas Diaz Nelly Vanessa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A13998

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 novembre 2010.

Concessione del trattamento di CIGS per i lavoratori della società Aeroporto S. Anna S.p.A. (Decreto n. 55039).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 31 marzo 2009, di recepimento dell'intesa del 18 marzo 2009 intervenuta presso la Regione Calabria, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società AEROPORTO S. ANNA SPA, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 31 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 20 marzo 2009;

Visto il decreto n. 48126 del 16 novembre 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 31 unità lavorative, della società AEROPORTO S. ANNA SPA, per il periodo dal 20 settembre 2009 al 19 marzo 2010 (II semestre);

Visto il decreto n. 52224 del 16 novembre 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 31 unità lavorative, della società AEROPORTO S. ANNA SPA, per il periodo dal 20 marzo 2010 al 19 settembre 2010 (III semestre);

Vista l'istanza con la quale la società AEROPORTO S. ANNA SPA, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 31 unità lavorative per il periodo dal 20 settembre 2010 al 19 marzo 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 31 unità lavorative, per il quarto semestre, dal 20 settembre 2010 al 19 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 31 unità lavorative, della società AEROPORTO S. ANNA SPA, per il periodo dal 20 settembre 2010 al 19 marzo 2011;

Unità: Isola Capo Rizzuto (KR);

Matricola INPS: 2203586033/001;

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2010

Il Ministro: SACCONI

10A13808

DECRETO 2 novembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società British Airways PLC. (Decreto n. 55045).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 27 luglio 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società BRITISH AIRWAYS PLC, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° agosto 2009, in favore di un numero massimo di 91 unità, dipendenti dalla società di cui trattasi nelle sedi di: Bologna (BO), Pisa (PI), Firenze (FI), Fiumicino (RM), Roma (RM), Milano (MI), Segrate (MI), Fermo (VA), Napoli (NA), Caselle di Sommacampagna (VR) e Tessera (VE);

Visto il decreto n. 51636 del 30 aprile 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 91 lavoratori dipendenti della società BRITISH AIRWAYS PLC, unità in Bologna (BO), Pisa (PI), Firenze (FI), Fiumicino (RM), Roma (RM), Milano (MI), Segrate (MI), Fermo (VA), Napoli (NA), Caselle di Sommacampagna (VR) e Tessera (VE), per il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 luglio 2010 (II semestre);

Vista l'istanza con la quale la società BRITISH AIRWAYS PLC, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° agosto 2010 al 31 gennaio 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti dalle sedi di: Roma (RM), Milano Napoli (NA), Caselle di Sommacampagna (VR);
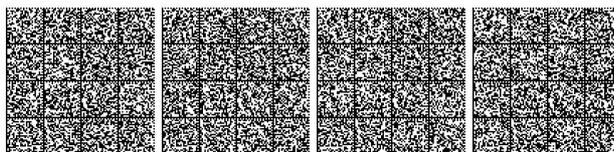
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 gennaio 2011, in favore di 4 lavoratori dipendenti dalla società BRITISH AIRWAYS PLC, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 27 luglio 2009, in favore di 4 lavoratori dipendenti della società BRITISH AIRWAYS PLC, unità in Roma (RM), Milano Napoli (NA), Caselle di Sommacampagna (VR), per il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 gennaio 2011.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società BRITISH AIRWAYS PLC è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2010

Il Ministro: SACCONI

10A13809

DECRETO 2 novembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Air One S.p.a. (Decreto n. 55040).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che " ";

Visto l'accordo in data 23 settembre 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società AIR ONE SPA, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 23 settembre 2009, in favore di un numero massimo di 40 lavoratori della società di cui trattasi;

Visto il decreto n. 48657 del 10 dicembre 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 23 settembre 2009, in favore di 40 lavoratori dipendenti dalla società AIR ONE SPA, unità in Roma, Napoli, Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Torino e Venezia, per il periodo dal 23 settembre 2009 al 22 marzo 2010;

Visto il successivo accordo del 10 novembre 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società AIR ONE SPA, nonché delle OO.SS, con il quale, considerato l'aggravarsi della situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un ulteriore numero massimo di 30 lavoratori della società di cui trattasi, per il periodo dal 23 novembre 2009 al 22 settembre 2011 (22 mesi);

Visto il decreto n. 50183 del 22 febbraio 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 10 novembre 2009, in favore di ulteriori 30 lavoratori dipendenti dalla società AIR ONE SPA, per il periodo dal 23 novembre 2009 al 22 marzo 2010;

Visto il successivo accordo del 27 aprile 2010, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per un ulteriore numero massimo di 30 lavoratori della società di cui trattasi, ubicati presso la sede di Roma, per il periodo dal 28 aprile 2010 al 22 settembre 2011 (16 mesi e 25 giorni);

Visto il decreto n. 54084 del 15 settembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 70 lavoratori per il periodo dal 23 marzo 2010 al 22 settembre 2010 e per 30 lavoratori per il periodo dal 28 aprile 2010 al 22 settembre 2010, dipendenti dalla società AIR ONE SPA, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Vista l'istanza con la quale la società AIR ONE SPA, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, in favore di 100 lavoratori per il periodo dal 23 settembre 2010 al 22 marzo 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 100 lavoratori per il periodo dal 23 settembre 2010 al 22 marzo 2011 dipendenti dalla società AIR ONE SPA, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 23 settembre 2009, 10 novembre 2009 e 27 aprile 2010, in favore di 100 lavoratori per il periodo dal 23 settembre 2009 al 22 marzo 2010 dipendenti dalla società AIR ONE SPA dipendenti presso le sedi di Roma, Napoli, Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Torino e Venezia, della società AIR ONE SPA;

Matricola I.N.P.S. AIR ONE SPA: 2302100732;

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società AIR ONE SPA è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2010

Il Ministro: SACCONI

10A13810

DECRETO 2 novembre 2010.

Concessione del trattamento di CIGS per i lavoratori della società Flightcare Italia S.p.a. (Decreto n. 55041).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 25 gennaio 2010 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società FLIGHTCARE ITALIA SPA, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 85 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 15 febbraio 2010;

Visto il decreto n. 52790 del 22 giugno 2010 che ha autorizzato la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 85 unità lavorative, per il periodo dal 15 febbraio 2010 al 14 agosto 2010;

Vista l'istanza con la quale la società FLIGHTCARE ITALIA SPA, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 85 unità lavorative per il periodo dal 15 agosto 2010 al 14 febbraio 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 85 unità lavorative, per il periodo dal 15 agosto 2010 al 14 febbraio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 85 unità lavorative, della società FLIGHTCARE ITALIA SPA, per il periodo dal 15 agosto 2010 al 14 febbraio 2011;

Unità: Fiumicino (RM).

Matricola INPS: 7041486615.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2010

Il Ministro: SACCONI

10A13811

DECRETO 3 novembre 2010.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Sondrio.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 122/3 maggio 2010 con la quale si designano la sig. Eva Maria Redaelli quale consigliera provinciale effettiva e la sig. Elena Del Giorgio quale consigliera supplente della Provincia di Sondrio;

Visti i *curricula vitae* della sig. Eva Maria Redaelli e della sig. Elena Del Giorgio allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Sondrio;

Decreta:

La sig. Eva Maria Redaelli e la sig. Elena Del Giorgio sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
SACCONI

*Il Ministro
per le pari opportunità*
CARFAGNA

ALLEGATO

Elena Del Giorgio

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal settembre 2004	Dottoranda presso l'***European University Institute*** (Fiesole – Firenze) Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Titolo della tesi: « What happened to the women's movement? Contemporary women's movements organisations in Berlin and Milan» Sotto la supervisione della Professoressa Donatella della Porta **Data di discussioné della tesi: 7 maggio 2010, ore 15:00**
Novembre 2009/ Gennaio 2010	Attività di consulenza per conto dell'Onorevole Lucia Codurelli Principali attività: svolgimento della ricerca **"Donne e Lavoro in Provincia di Lecco: una ricerca esplorativa"** e organizzazione del Convegno **"Donne e lavoro: non bastano le buone leggi".**
Settembre 2008/ Luglio 2009	*Universidad Complutense de Madrid* – Madrid (ES) *Departamento de Ciencia Politica y de la Administraciòn II* Assistente di ricerca nel *Madrid Team* del progetto europeo **QUING – Quality in Gender+Equality Policies** (La Qualità delle Politiche di Genere e di Pari Opportunità) www.quing.eu Coordinatrice del Team: Prof. Maria Bustelo Principali attività: responsabile del caso italiano – ricerca empirica, produzione di Reports per la Commissione Europea, divulgazione dei risultati della ricerca

FORMAZIONE

2005/2007	European University Institute – Firenze Membro dell'***EUI Gender Group*** Principali attività del gruppo: organizzazione di workshops e conferenze su questioni di genere con l'obiettivo di stimolare l'utilizzo interdisciplinare di 'approcci di genere' nei quattro Dipartimenti dell'Istituto Universitario Europeo.
Settembre - Dicembre 2005	Université Paris I Panthéon-Sorbonne – Paris Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne Missione finanziata dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze : ricerca empirica per la tesi ; partecipazione a seminari
Marzo – Giugno 2005	Humboldt Universität – Berlin Institut für Sozialwissenschaften Missione finanziata dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze : ricerca empirica per la tesi ; partecipazione a seminari

2002/2005 Università Cesare Alfieri, Florence
Dipartimento di sociologia e scienza politica (Dispo)
Membro del gruppo di ricerca **GRACE – Gruppo di ricerca sull'azione collettiva in Europa** - www.unifi.it/grace/

2002/2003 Università Cesare Alfieri, Florence
Dipartimento di sociologia e scienza politica (Dispo)
Posizione: Assistente di ricerca
Principali attività: responsabile per la ricerca empirica (Focus groups, interviste semi-strutturate, raccolta dei dati) del progetto "Democrazia Partecipativa in Toscana" finanziato dalla Regione Toscana e coordinato dalla Professoressa Donatella Della Porta

2002 Università degli Studi di Bologna, Bologna.
Facultà di Scienze Politiche - Indirizzo politico-sociale
Laurea in Sociologia

Voto: 110/110 e lode

Settembre 2000/ Luglio 2001 Humboldt Universität – Berlino
Institut für Sozialwissenschaften

Borsa Erasmus dell' Università degli Studi di Bologna

PUBBLICAZIONI & RAPPORTI DI RICERCA

2010 Elena Del Giorgio «Donne e lavoro in provincia di Lecco: una ricerca esplorativa» in «Donne e lavoro: non bastano le buone leggi. Atti del convegno. Lecco, 23 Gennaio 2010. Auditorium Casa dell'Economia». Organizzato dall'Onorevole Lucia Codurelli.

2009 Elena Del Giorgio e Emanuela Lombardo «Institutionalising intersectionality in Italy: gatekeepers and political dynamics» - paper inviato per pubblicazione alla rivista Gender&Society e in fase di lavorazione per diventare il capitolo di un libro edito da Prof. Judith Squires.

2009 QUING, Quality in Gender+Equality Policies: Report per la Commissione Europea STRIQ Report on Intersectionality: the Italian case

2009 QUING, Quality in Gender+Equality Policies: Report per la Commissione Europea – WHY Report: the Italian case

2008 QUING, Quality in Gender+Equality Policies: Report per la Commissione Europea – LARG Comparative Report: the Italian case

2005 « I figli dei fori » : rapporto di ricerca interno per il progetto "Democrazia Partecipativa in Toscana" finanziato dalla Regione Toscana.

2004 « I Social Forum in Toscana: funzionamento e rapporto con il contesto locale di arene deliberative in costruzione » in Emidio Diodato (ed.), *La Toscana e la globalizzazione dal basso*, Libreria Chiari FirenzeLibri S.r.l., Firenze, pp. 128-155.

CONFERENZE E SEMINARI

2010 Convegno « Donne e lavoro : non bastano le buone leggi » , Lecco, 23 Gennaio
Relazione: « Donne e lavoro in provincia di Lecco: una ricerca esplorativa »

2009 ECPR Joint Sessions of Workshop, Lisbona (Portogallo), 14 - 19 Aprile
Workshop 14 on Institutionalising intersectionality
Paper: Elena Del Giorgio e Emanuela Lombardo,
« Institutionalising intersectionality in Italy: gatekeepers and political dynamics »

2008 Centre Jacques Berque, Rabat (Morocco) – Université de Provence (LAMES) – Université Paris VII Denis Diderot. École Doctorale d'Été : « Genre en Méditerranée : les Femmes face aux trasformations socio-économiques. », Rabat (Morocco), 21-24 Aprile.
Paper : « L'Italie et les Femmes : nouveaux conflits dans un pays de frontière. »

2006 European University Institute (Florence) – Organizzatrice e moderatrice della Tavola Rotonda: « Gender and/at the EUI », 8 Marzo.

2006 Conferenza annuale della SISP (Società Italiana di Scienza Politica), Bologna, 12-14 Settembre.
Paper : « Il femminismo è morto?! Viva il femminismo! Organizzazioni femministe a Milano »

2004 University of Lausanne (CRAPUL/LIEGE). Conferenza Internazionale: « Gender and Activism », 26-27 Novembre.
Paper: « Democracy and Social Movements: Local Social Forum in Italy from a Gender Perspective »

2004 University College, Dublin, Ireland (WERRC). Conferenza Internazionale « 17th Annual Women's Studies Association Conference: Feminism Contesting Globalisation », 8-10 Luglio. Paper: « Feminist ideas and practices of democracy in the (anti-)globalisation era: Women's Movements in Italy. »

2003 Università di Trento – Facoltà di sociologia. Conferenza per dottorandi: « Globalizzazione, conflitti, movimenti sociali », 5-6 Giugno.
Paper: « Movimenti sociali e democrazia deliberativa. I social forum in Toscana »

2002 Conferenza annuale della SISP (Società Italiana di Scienza Politica), Genova, 19-22 Settembre:
Paper: «Movimenti globali e nuove forme dell'agire collettivo. Una ricerca sul Bologna Social Forum »

ALTRE ESPERIENZE DI LAVORO

2007 Datore di lavoro: *Queen Mary, University of London – School of Law*
Traduzione dall'inglese all'italiano degli articoli:
- Jane M., Dine: *"The Capture of Corruption: Complexity and Corporate Culture"*
- Gunther Teubner: *"Justice under Capitalism?"*

Giugno-Settembre 2006
Giugno-Settembre 2007 Datore di lavoro: European University Institute (Florence) – Servizio Logistico
Principali attività: desk e gestione dell'*EUI Shop*

1997-2001 Giocatrice di pallavolo professionista
Squadra: Guernelli Volley – Bologna

LINGUE STRANIERE

Madrelingua: **Italiano**

Tedesco:

- Lettura Eccellente
- Scrittura Buono
- Espressione Orale Eccellente

Inglese:

- Lettura Eccellente
- Scrittura Eccellente
- Espressione Orale Eccellente

Francese:

- Lettura Eccellente
- Scrittura Buono
- Espressione Orale Eccellente

Spagnolo:

- Lettura Eccellente
- Scrittura Buono
- Espressione Orale Eccellente

COMPETENZE TECNICHE

Uso del computer: programmi Word, Excel, Photoshop, SPSS (programma di analisi dei dati statistici). Motori di ricerca: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla.

PATENTE

Patente B

Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali	
Nome(i) / Cognome(i)	**Eva Maria Redaelli**
Indirizzo(i)	
Telefono(i)	
E-mail	
Cittadinanza	
Data di nascita	
Sesso	
Esperienza professionale	
Date	1976 - 2002
Lavoro o posizione ricoperti	attività commerciale Vendita di tessuti.
Principali attività e responsabilità	titolare
Date	1974 - 1975
Lavoro o posizione ricoperti	insegnante
Nome e indirizzo del datore di lavoro	istituti vari della provincia di Sondrio
Istruzione e formazione	
Date	2009 →
Titolo della qualifica rilasciata	attestato
Principali tematiche/competenza professionali possedute	seminario "Politiche di pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro"
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	IREF
Date	1972 →
Titolo della qualifica rilasciata	diploma Scuola magistrale
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Rancio Lecco (Italia)
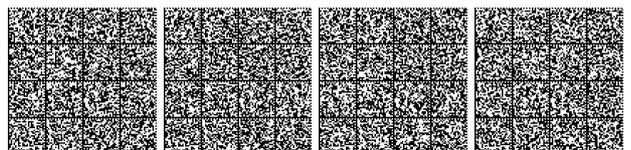
Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) **Italiano**

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo (*)

	Comprensione				Parlato				Scritto	
	Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
Francese	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo
Tedesco	A1	Utente base	A1	Utente base	A1	Utente base	A1	Utente base	A1	Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Partecipo attivamente a progetti e momenti di aggregazione collaborando con le scuole medie del territorio durante le settimane dei laboratori (cucina) in qualità di esperto esterno.

Ho preso parte a un progetto che prevedeva incontri tra bambini della scuola elementare e gli ospiti della casa di riposo che hanno realizzato vari oggetti.

Capacità e competenze organizzative

Attualmente sono Presidente della Associazione "Amici della casa di riposo" che opera presso la Casa di Riposo Costante Patrizi di Ponte Valtellina supportando il personale nelle attività di ricreazione e animazione e assistenza.

Capacità e competenze informatiche

buona conoscenza degli elementi di base

Capacità e competenze artistiche

pittura

Patente

B

Ulteriori informazioni

Nel 2004 sono stata eletta consigliere provinciale e per un anno ho presieduto la commissione bilancio; nei successivi 4 anni ho presieduto la Commissione Istruzione, Cultura e Formazione.

Con incarico speciale conferitomi dal Presidente della Provincia nell'ambito delle politiche femminili, ho svolto il ruolo di referente politico per i rapporti con la rete regionale dei centri risorse locali di parità, promuovendo diversi progetti , collaborando con la consigliera provinciale di parità incaricata dal Ministero del Lavoro e con enti e associazioni vari.

Ho sostenuto e partecipato attivamente a un progetto riguardante la violenza sulle donne, organizzando corsi di autodifesa rivolti alle donne del territorio.

Ho voluto fortemente e collaborato perchè fosse istituito presso il C.F.P. il corso del Tessile e della Moda.
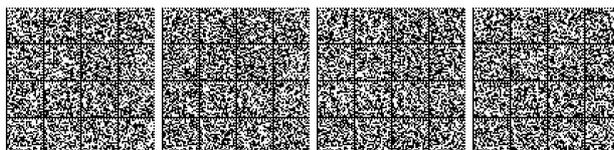
Ho partecipato a numerose iniziative e incontri organizzati da Regione Lombardia frequentando corsi specifici e formativi organizzati dall'Ente medesimo.

Ho fatto parte di una delegazione regionale di integrazione del gruppo di lavoro per la gestione di un progetto di iniziativa comunitaria INTERREG III B - Spazio Alpino WOMEN ALPnet a Salisburgo e in Valle Maggia nell'attività di visita di scambio e seminario transnazionale.

Con Regione, Comune di Sondrio e centri per l'Impiego della provincia ho svolto un'inchiesta attraverso un questionario rivolto a numerose donne lavoratrici e non, residenti nel territorio. La ricerca ha messo in luce quali sono le aspettative delle donne ricostruendo il profilo socio culturale del territorio di appartenenza, attraverso la percezione delle difficoltà del proprio contesto,il loro sistema di valori e ruoli,la condizione socio demografica,il loro rapporto con i servizi sociali e culturali presenti sul territorio, le problematiche femminili in ambito lavorativo e la necessità di specifici servizi rivolti alle donne, con la stesura finale di un report elaborato da I.R.E.R pubblicato da Regione Lombardia.

Ho collaborato con la Regione alla pubblicazione del libro "percorsi femminili" guida ai servizi per le donne in Lombardia - tempo- salute- formazione - lavoro.

Mi sono attivata formalmente affinchè la Provincia di Sondrio inserisse nel suo statuto quanto già previsto dallo statuto Regionale in tema di pari opportunità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali"

10A14180

DECRETO 3 novembre 2010.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Arezzo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto del Presidente n. 202 del 28 luglio 2010 con il quale si designano la sig. Marilena Pietri quale consigliera provinciale effettiva e la sig. Lucia Miriam Milanese quale consigliera supplente della Provincia di Arezzo;

Visti i *curricula vitae* della sig. Marilena Pietri e della sig. Lucia Miriam Milanese allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Arezzo;

Decreta:

La sig. Marilena Pietri e la sig. Lucia Miriam Milanese sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro per le pari opportunità
CARFAGNA

ALLEGATO

DATI ANAGRAFICI

Nome LUCIA MIRIAM
Cognome MILANESE

FORMAZIONE SCOLASTICA

Luglio 1981
Diploma di maturità Istituto Tecnico Commerciale F. Lavarelli – Cortona

ESPERIENZE LAVORATIVE

1986- Supplenza di due mesi Comune di Cortona
- dall'ottobre a tutt'ora Operatore Unico preso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio.

INCARICHI

Maggio 1997

Eletta rappresentante Sindacale di base per la Fiba-Cisl per la zona Valdichiana , Perugia e provincia.
Successivamente eletta nel Consiglio e nell' Esecutivo Territoriale, nel Consiglio Regionale Fiba.

Anno 2007

Eletta RSL Banca Etruria

Anno 2008

Nominata in segreteria Territoriale della Fiba di Arezzo e stesso anno nominata Segreteria Territoriale della Cisl, eletta nel Consiglio Regionale e nell'Esecutivo Cisl Regionale.

L'incarico come segretaria Amministrativa UST-CISL comprende il Socio-Sanitario, Terzo Settore, la Formazione, le Pari Opportunità, coordinamenti e informatizzazione, Integrazione degli immigrati, la Cooperazione internazionale, la Cultura.

ATTIVITA' ED ESPERIENZE

Anno 2010

Gruppo di lavoro della Scuola Sindacale, sul tema " Codice Deontologico del Sindacalista".
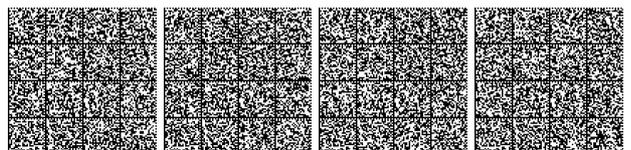
Promozione ed organizzazione del convegno "Donne e integrazione" tra Lavoro e Opportunità, svoltosi presso la sala Dei Grandi della Provincia di Arezzo nella data del 8 Marzo 2010.

Incarichi: partecipazione e collaborazione all'evento di Terra Futura dal 2003 al 2009, che consiste in un Fiera- Mercato del Vivere, Abitare, Lavorare ecc.., in qualità di rappresentante delle Fiba - Cisl, insieme a la Regione Toscana, Arci, Banca Etica, Caritas, rivista "Valori".

Anno 2005-2006

Gruppo di lavoro Etifiba per il codice deontologico del lavoratore bancario.

Anno 2005-2007

Corso di formazione alla Lumsa di Roma, su materie Sindacali ed Umanistiche.

COMPETENZE

Uso dei sistemi operativi: Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook ed Internet .

Inglese e Francese scolastici.

Arezzo, 25 giugno 2010
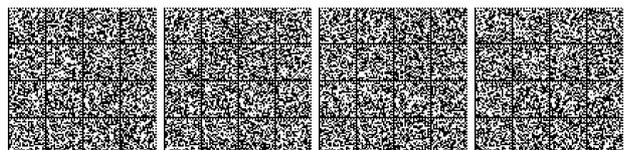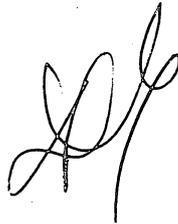
DATI ANAGRAFICI

Nome MARILENA
Cognome PIETRI

FORMAZIONE SCOLASTICA

Luglio 1972
Diploma di maturità magistrale Istituto Magistrale R. Lambruschini - Castiglion Fiorentino

ESPERIENZE LAVORATIVE

A.s. 2009-2010
Insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato dal 1987 attualmente in servizio presso la scuola primaria Monte Bianco Istituto Comprensivo G. Vasari di Arezzo con incarico di Funzione strumentale dall'a. s. 1999-2000
A.s. 1982
Insegnante a tempo indeterminato nella scuola materna statale.
A.s. 1978
Incarico annuale nella scuola materna statale fino all'anno 1982.
1976
Costituzione cooperativa di animazione teatrale. Incarico di vice-presidente.
Gestione vacanze estive e progetti di animazione teatrale nelle scuole medie in convenzione con Comune di Arezzo.

INCARICHI

Maggio 2006 nomina Consigliera di Parità ai sensi del DL 196/2000.

Aprile 2001
Nomina con D. M. del 21/04/2001 con funzione di Consigliera di parità per la Provincia di Arezzo ai sensi del DL 196/2000.

2000
Presidenza Associazione "La Casa". In convenzione con il Comune di Arezzo e con i Comuni capofila delle Zone Casentino, Valdarno e Valdichiana attua il progetto Agenzia Casa della Regione Toscana con la finalità di dare soluzioni al problema abitativo delle famiglie straniere immigrate, attraverso prestiti per l'accesso ad alloggi in affitto.

1998
Designazione quale membro effettivo con funzione di consigliere di parità, in seno alla Commissione Circoscrizionale per l'Impiego di Arezzo, Delibera del Consiglio Regionale n° 50 del 17/3/1998.

ATTIVITA' ED ESPERIENZE

Partecipazione ai lavori della Rete nazionale delle Consigliere di Parità.

Partecipazione e collaborazione alle riunioni indette dalla Commissione provinciale per le Pari Opportunità di cui è componente di diritto.

Partecipazione ai lavori della Commissione Provinciale Tripartita e sottocommissioni e commissione per il collocamento obbligatorio L.68/99. Dal 1999, prima della sua costituzione, ha dato il suo contributo alla stesura del regolamento della commissione stessa.

Partecipazione al comitato di redazione della newletter e del sito del Centro pari opportunità e dell'Ufficio della Consigliera di parità DiDonne.

Marzo 2010 Partecipazione ed intervento al Convegno "Tutela della maternità e della paternità nel lavoro ed interventi antidiscriminatori" organizzato dalla Consigliera di Parità della Regione Toscana

Dicembre 2009 Intervento presentazione Agenda delle Donne 2010

Novembre 2009 Collaborazione e promozione dell'iniziativa in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza alle donne – Partecipazione ed intervento durante l'iniziativa del 24 Novembre pressoil teatro Pietro Aretino – Proiezione del film-documentario di Lorella Zanardo.

Ottobre 2009 Partecipazione ed intervento al Convegno del 30 e 31 Ottobre " Carta Europea e Piani d'Azioni" organizzato da AICCRE – Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa – in collaborazione con provincia di Arezzo e Comune d di Arezzo

Ottobre 2009 Partecipazione ed intervento al Convegno finale "Parimpari" presso Istituto Enrico Fermi di Bibbiena.

Luglio 2009 Collaborazione e promozione della manifestazione Notte Rosa

Giugno 2009 Partecipazione ed intervento al Convegno finale " Sport oltre i confini"

Gennaio 2009 Partecipazione ed intervento al convegno **Stati generali delle Pari Opportunità -** Arezzo, Borsa Merci - tema principale della tappa aretina: discriminazione femminile nel mondo del lavoro, imprese al femminile, associazioni di donne e per le donne.

Dicembre 2008
Intervento presentazione dell'Agenda delle donne 2009

Novembre2008
Intervento introduttivo allo spettacolo teatrale per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Settembre 2008
Intervento al seminario progetto "Un'altra strada"

Agosto 2008
Conferenza stampa di presentazione nuovo sito "Didonne"

Giugno 2008
Collaborazione e promozione della manifestazione Notte Rosa. Provincia di Arezzo.

Aprile 2008
Incontro con la classe 3 della scuola Media Margaritone di Arezzo sui temi delle pari opportunità

2006
Intervento di presentazione dell'iniziativa Oltre il vetro - Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

2005
Partecipazione e collaborazione alle riunioni indette dalla Commissione provinciale per le Pari Opportunità di cui è componente di diritto.

Partecipazione ai lavori della Commissione Provinciale Tripartita e sottocommissioni e commissione per il collocamento obbligatorio L.68/99. Dal 1999, prima della sua costituzione, ha dato il suo contributo alla stesura del regolamento della commissione stessa.

Partecipazione al comitato di redazione della newletter e del sito del Centro pari opportunità e dell'Ufficio della Consigliera di parità DiDonne.

Ottobre 2005
Intervento al convegno "La donna nella civiltà contadina. Quali prospettive per gli anni 2000" Comune di Cortona Commissione pari opportunità.

Ottobre 2005
Promozione e partecipazione alla manifestazione Mulierarti

Luglio 2005
Collaborazione e promozione della manifestazione Notte Rosa. Provincia di Arezzo.

Luglio 2005
Intervento al Convegno conclusivo del corso di formazione "No mobbing".
Finanziato dal Cesvot ed organizzato dall'Associazione Pronto Donna di Arezzo

Maggio 2005
Partecipazione all'organizzazione ed intervento al seminario di presentazione della mostra conclusiva e della pubblicazione relative al progetto di sensibilizzaione per le scuole "Chi lavora in casa tua? Art.9 L.53" Provincia di Arezzo e Ufficio della consigliera di parità.

Giugno 2004
Coordinamento dei lavori al seminario conclusivo del corso di formazione "La politica è di tutte!" sede UCODEP Arezzo

Dicembre 2004
Partecipazione ed intervento al seminario conclusivo del corso di sensibilizzazione su "Violenza e maltrattamento sulle donne".provincia di Arezzo Comune di Sansepolcro.

Novembre 2004
Ideazione, organizzazione, promozione del Convegno "Rischio Mobbing".
Convegno volto a sensibilizzare gli enti pubblici ma non solo al fine della costituzione dei Comitati antimobbing previsti dal CNNL generale.

Aprile/Maggio 2004
Docenza Corso di Formazione "La politica è di tutte" gestito dall'Associazione UCODEP.

Marzo 2004
Promozione ed intervento al Convegno Nazionale "Il Plusdatore". Azioni a sostegno della conciliazione dei tempi. Promozione, diffusione e sensibilizzazione legge n. 53/2000. provincia di Arezzo con il contributo della Regione toscana e dell'Ufficio della Consigliera di parità.

Marzo 2004
Organizzazione e promozione di un seminario pubblico di informazione e discussione
"Le professioni socioassistenziali tra nuovi bisogni e qualità del lavoro: quale formazione ?'"
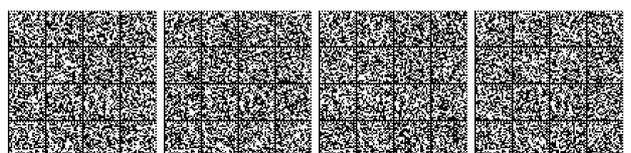
Febbraio 2004
Partecipazione al Seminario pubblico. "*I servizi di cura: un sostegno per la formazione delle donne" – Assessorato al Lavoro e Formazione – Animatrice di parità.*

Novembre 2003
Manifestazione Domina Donna: lavorare come, dove, perché: le donne si interrogano.
Partecipazione come coordinatrice del gruppo:"*Imprenditrici, dipendenti, professioniste: le fatiche delle donne. La parola all'esperienza".*

Maggio 2003
Promozione e intervento al convegno finale del corso di formazione " Le politiche paritarie e tavoli negoziali. Azioni conoscitive e strumenti di progettazione"- rivolto a donne sindacaliste o rappresentanti sindacali con specificità relative al lavoro e alle pari opportunità.

Febbraio 2002
Convegno nazionale "Gli organismi di parità: quale presente e quale futuro?" - Coordinamento tavola rotonda "Gli strumenti istituzionali. La collocazione degli organismi di parità in funzione dell'efficacia – Le politiche degli organismi di parità- La riforma degli statuti regionali."

1998 – 2000
Sostegno e promozione Progetto NOW "Labour Team" IV Programma Commissione Europea in collaborazione con le Province di Arezzo, Siena e Grosseto.

6 marzo 2000
Intervento al convegno-seminario "Donne: il lavoro che impresa! Provincia di Arezzo Assessorato Pari Opportunità Commissione Provinciale Tripartita Arezzo Sala dei Grandi della Provincia.

18 settembre 2000
Intervento al convegno "Uguali ma diverse" La differenza di genere tra il "dire" e il "fare". Provincia di Arezzo Assessorato Pari Opportunità.

Ottobre - Novembre 1999
Collaborazione alla stesura del progetto D.BOX per l'accesso ai Finanziamenti L.125. Formazione di operatrici italiane e straniere per la costituzione di uno Sportello - Lavoro.
Presentato dall'Associazione UCODEP Movimondo.

9-10 aprile 1999
Intervento al convegno "I diritti di cittadinanza dei bambini e delle bambine" Un patto della città di Arezzo per l'infanzia e la famiglia. Comune di Arezzo Assessorato ai Servizi Educativi e Scolastici. Sala dei convegni del Palazzo del Governo.

8 marzo 1999
Collaborazione alla realizzazione della manifestazione "Una intesa di donne e uomini per il buon governo" Assessorato e Commissione Pari Opportunità Provincia di Arezzo. Sala dei Grandi della Provincia.

5 marzo 1999
Collaborazione per la realizzazione del convegno "Il cammino delle donne. Ostacoli, traguardi, prospettive Provincia di Arezzo, Commissione e assessorato Pari Opportunità, Biblioteca Città di Arezzo, Comune di Arezzo, Coordinamento Donne CGIL CISL E UIL, Commissione Tempi e Diritti, Associazione Donne Insieme.

Gennaio 1999
Corso di preparazione al Concorso magistrale organizzato dalla CGIL scuola di AREZZO 2 incontri sul tema: "Cultura delle Pari Opportunità in campo formativo".

Settembre 1998/ Giugno 1999
Commissione di lavoro per l'elaborazione del "Protocollo di intesa tra la Provincia di Arezzo le parti sociali la consigliera di parità, regolamento e costituzione della Commissione Provinciale Tripartita.
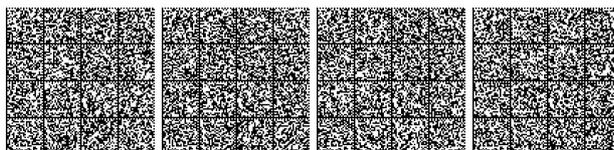
Marzo 1998
promozione e organizzazione dell'iniziativa "Se otto ore vi sembran poche" Le donne riflettono sui tempi di vita e di lavoro organizzato dal Coordinamento Donne della CGIL di Arezzo.

Febbraio - Marzo 1997
Organizzazione e promozione "Festival delle donne"
Con Associazioni del volontariato di donne italiane e straniere, Associazioni Sindacali, Provincia e Comune di Arezzo.

CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE

2004- 2005
Lavori della Rete Nazionale delle Consigliere di parità Roma

Settembre2004
Seminario sulle Pari Opportunità "Facciamo animazione!" Regione Toscana, Consigliera Regionale di pari opporunità Hotel Brunelleschi Firenze

Marzo 2004
"Parità donne lavoro" Presentazione delle consigliere nazionali di parità e della rete. Acquario Romano Roma.

Febbraio 2004
Presentazione ricerca sulla parità salariale dipendenti provincia di Bologna. sede Provincia di Bologna.

Ottobre 2003
Seminario: " Il mercato del lavoro- Regione Toscana- rapporto 2002 Regione Toscana Palazzo degli Affari Firenze

Settembre 2003
Seminario: "Presentazione ricerche in materia di lavoro"Regione Toscana Palazzo degli Affari Firenze.

Giugno 2003
Seminario Formativo:"Ruolo delle Consigliere di parità negli organismi collegiali, nei tavoli di partenariato locale e nei Comitati di Sorveglianza" Ministero del Lavoro, Regione Toscana Consigliera Regionale di Parità Hotel Brunelleschi Firenze.

Maggio 2003
Seminario Formativo: "Progettare per le Pari Opportunità" Ministero del Lavoro, Regione Toscana, Consigliera Regionale di Parità.Hotel Brunelleschi Firenze.

Aprile 2003
Seminario Formativo: "Le discriminazioni di genere: individuazione ed interventi" Ministero del lavoro, Regione Toscana, Consigliera Regionale di Parità.

Dicembre 2003
Seminario "Maternità e partecipazione delle donne al mercato del lavoro tra vincoli e strategie di conciliazione" CNEL Roma

Agosto 2002
Partecipazione alla Scuola estiva di storia e cultura delle donne "Annarita Buttafuoco" presso la Certosa di Pontignano – Corso "Genere e Nazione".

1 marzo 2000
"Nuovi strumenti per favorire la presenza delle donne nel mercato del lavoro e orientamenti per la progettazione" Consiglio Regionale Regione Toscana, Commissione Regionale Pari Opportunità uomo-donna della Toscana. Firenze Monte dei Paschi di Siena.

28- 29 gennaio 2000
"Lavorare e vivere con pari opportunità" Presidenza del Consiglio dei Ministri - Napoli

3 dicembre 1999
"Prima conferenza regionale sull'occupazione femminile in Toscana"- Regione Toscana. Firenze Palazzo degli Affari.
30-31 marzo 1999
"Le consigliere di parità: ruoli e poteri". Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Comitato Nazionale di Parità. Roma Unioncamere.

22-23 febbraio 1999
"Donne al lavoro per lo sviluppo" Forum delle Donne della CGIL. Roma Centro Congressi Frentani.

20 marzo 1998
"Oltre le pari opportunità" Il ruolo delle donne nelle istituzioni nell'era della globalizzazione".
Provincia di Arezzo, Assessorato e Commissione delle pari Opportunità. Sala dei Grandi.

Aprile 1998
Corso di formazione "Politiche di pari opportunità".Provincia di Arezzo, Assessorato Pari Opportunità" .Progetto contro la violenza, gli abusi e i maltrattamenti intrafamiliari di minori e Donne". Corso di sensibilizzazione per operatrici ed operatori degli Enti e Istituzioni della Provincia di Arezzo.
Provincia di Arezzo. Assessorato Pari Opportunità.

Marzo-maggio1997
Corso di formazione "Promozione della presenza delle donne nell'attività politica e amministrativa".
Provincia di Arezzo. Assessorato Pari opportunità.

Aprile 1997
Corso di formazione" Le politiche dell'immigrazione". Provincia di Arezzo Assessorato Pari opportunità.

4 Luglio 1997
"Nuove realtà e nuovi cittadini" L'immigrazione in provincia di Arezzo Provincia di Arezzo. Sala dei Grandi - Provincia di Arezzo.

COMPETENZE INFORMATICHE

Uso dei sistemi operativi informatici: Microsoft Word, Exel Power point , Outlook ed Internet.

Arezzo, 17/06/2010

Marilena Pietri

10A14181
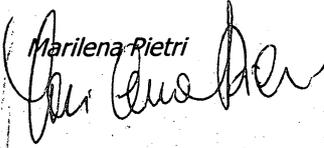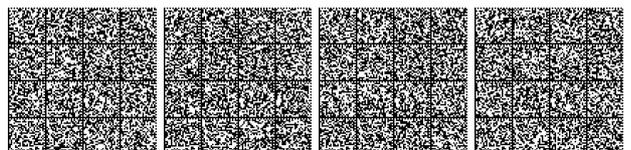
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Trasporti Fidelis - piccola società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in liquidazione, in Andria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione del liquidatore pervenuta in data 10 settembre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545 terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. Trasporti Fidelis - Piccola Società Cooperativa di produzione e lavoro a r.l., in liquidazione, con sede in Andria (Bari) (codice fiscale 05124290726) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile e la dott.ssa Marra Anna Cosima, nata a Galatone (Lecce) il 27 settembre 1959 domiciliato in Galatone, via Chiesa, n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A13993

DECRETO 27 ottobre 2010.

Autorizzazione alla società Vericert S.r.l., in Ravenna, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza acquisita in atti il 9 giugno 2010 al n. 67374 con la quale la società Vericert S.r.l con sede legale in via S. Cavina, 19 - 48100 Ravenna, ha richiesto l'estensione dell'autorizzazione alla certificazione CE relativa alle attrezzature a pressione ottenuta con decreto ministeriale del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 17 ottobre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 2008;

Viste le integrazioni che la medesima società ha fatto pervenire con note acquisite rispettivamente agli atti della richiesta in data 30 settembre 2010 al n. 131904 ed in data 14 ottobre 2010 al n. 141513;

Considerato che la società Vericert S.r.l. con sede legale in via S. Cavina, 19 - 48100 Ravenna, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Vericert S.r.l. con sede legale in via S. Cavina, 19 - 48100 Ravenna, già autorizzata con decreto ministeriale del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 17 ottobre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 2008, è altresì autorizzata, in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le at-

trezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:
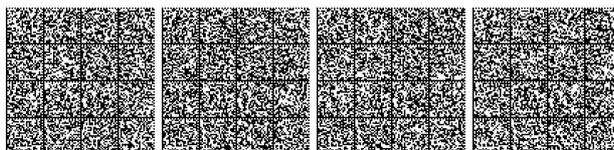
Modulo B1 - esame CE della progettazione;

Modulo D - garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - garanzia qualità produzione;

Modulo E - garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

Modulo H - garanzia qualità totale;

Modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'organismo Vericert S.r.l. con sede legale in via S. Cavina, 19 - 48100 Ravenna, è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'All. I del decreto legislativo n. 93/2000.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione integra l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 17 ottobre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 2008 e ne ha pari validità.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 ottobre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A13992

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Giada Cabroni, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la domanda della sig.ra Giada Cabroni, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato«Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Marco Sanavio in Albano Terme (Padova), affiliato ad A.E.S: Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza dei servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della Direttiva 206/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con presente decreto» non siano sottoposte nuovamente a pareere cella Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Giada Cabroni, cittadina italiana, nata a Padova, in data 4 agosto 1983, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/205 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 207, n. 206.

Roma, 4 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A13812

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Jasmine Gaffo, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la domanda della sig.ra Jasmine Gaffo, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Marco Sanavio in Albano Terme (Padova), affiliato ad A.E.S: Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza dei servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della Direttiva 206/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con presente decreto» non siano sottoposte nuovamente a pareere cella Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Jasmine Gaffo, cittadina italiana, nata a Monselice (Padova), in data 30 aprile 1991, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 4 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A13813

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Daiana Garolla, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Daiana Garoll, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Marco Sanavio in Albano Terme (Padova), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Daiana Garolla, cittadina italiana, nata a Legnago (Verona) in data 15 ottobre 1990, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 4 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A13814

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Matteo Marchese, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Matteo Marchese, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Hair Do Top di Cuomo Nicola e C. S.n.c. in Napoli, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Matteo Marchese, cittadino italiano, nato a Napoli in data 30 luglio 1988, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 4 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A13815

DECRETO 4 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Damiano Segato, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Damiano Segato, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Marco Sanavio in Albano Terme (Padova), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Damiano Segato, cittadino italiano, nato a Monselice (Padova) in data 19 giugno 1988, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 4 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A13816

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 24 novembre 2010.

Riclassificazione del medicinale «Tevagrastim» (filgrastim) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione/C n. 460/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Teva Generics GMBH è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Tevagrastim»;

Vista la domanda con la quale la ditta Teva Generics GMBH ha chiesto la riclassificazione della confezione da 30 MUI (300 mcg/0,5 *ml)* soluzione iniettabile o per infusione uso sottocutaneo o endovenoso 0,5 ml 5 siringhe preriempite in vetro con dispositivo di sicurezza per l'ago;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 28 settembre 2010;

Vista la deliberazione n. 27 del 21 ottobre 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TEVAGRASTIM (filgrastim) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: 30 MUI (300mcg/0,5 *ml)* soluzione iniettabile o per infusione uso sottocutaneo o endovenoso 0,5 ml 5 siringhe preriempite in vetro con dispositivo di sicurezza per l'ago - A.I.C. n. 039481104/E (in base 10) 15NVSJ(in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 322,15.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 531,68.

Validità del contratto: 24 mesi.

Condizioni negoziali: al raggiungimento di 3 milioni di € ex factory si riduce automaticamente del 10% il prezzo al pubblico.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tevagrastim» (filgrastim) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo (RRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A14466

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

DECRETO 10 novembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Zeus Academy O.N.L.U.S.», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE, FINANZE E BILANCIO

prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti:

l'art. 2545-*terdecies* del codice civile prevede, in caso di insolvenza della società, la liquidazione coatta amministrativa;

gli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche disciplinano la liquidazione coatta amministrativa;

la legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi;

gli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 «La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi», prevedono la liquidazione coatta amministrativa;

La giunta provinciale con deliberazione dd. 14 dicembre 2009, n. 2893, ha delegato l'assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla Provincia od alla giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti la giunta provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal Presidente della Provincia, ai termini dell'art. 52, dello statuto di autonomia;

La relazione di revisione ordinaria svolta nel periodo giugno-agosto 2010 della «Cooperativa sociale Zeus Academy Onlus», con sede a Bolzano, via Castel Flavon 121, dal revisore incaricato dott. Karl Florian, contiene la indicazione che dalla revisione sono emerse gravi irregolarità gestionali, il mancato deposito del bilancio per due esercizi, il mancato compimento di atti di gestione, la impossibilità di raggiungere gli scopi sociali, la riduzione della compagine sociale ad un solo socio nonché lo stato di insolvenza della cooperativa;

Con la citata relazione di revisione il revisore incaricato ha chiesto che per la citata cooperativa venga disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile;

L'ufficio provinciale sviluppo della cooperazione ha con propria lettera del 7 settembre 2010 comunicato alla cooperativa sopra indicata l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa, dando nel contempo alla stessa un termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni. Alla scadenza del termine non è pervenuta alcuna osservazione;

In base alla documentazione disponibile, si ravvisano gli estremi per la messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile della «Cooperativa sociale Zeus Academy Onlus»;

Vista la ridotta dimensione della cooperativa e visto che in base alla documentazione disponibile non risultano immobili in proprietà della stessa né debiti sorretti da ipoteche e alla luce della presumibile ridotta complessità della procedura, non vi è l'opportunità di nominare il comitato di sorveglianza di cui all'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

Decreta:

1. Di disporre, per i motivi citati in premessa, la liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Zeus Academy Onlus» (C.F. 02508450216), con sede a Bolzano, via Castel Flavon, 121, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche.

2. Di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Roberto Pallaver, con ufficio a Bolzano, via Carducci, 3.

3. Di non disporre la nomina del comitato di sorveglianza.

4. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.

5. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonchè nel Bollettino Ufficiale delle Regione.

Bolzano, 10 novembre 2010

L'assessore: BIZZO

10A14411

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali.

Estratto determinazione V&A/N/PC/T n. 2205 del 10 novembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Ebewe Italia S.r.l. (codice fiscale 08139401007) con sede legale e domicilio fiscale in via Viggiano, 90 - 00178 Roma:

Medicinale: BELOFRAN.

Confezione e n. A.I.C.:

037196019 - «4 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

037196021 - «4 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

037196033 - «4 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

037196045 - «8 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

037196058 - «8 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/AL;

037196060 - «8 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

037196072 - «8 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

037196084 - «8 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

037196096 - «4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL.

Medicinale: CARBOPLATINO EBEWE.

Confezione e n. A.I.C.:

037050010 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 50 mg/5 ml di concentrato;

037050022 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 150 mg/15 ml di concentrato;

037050034 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 450 mg/45 ml di concentrato;

037050046 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini di vetro da 5 ml;

037050059 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini di vetro da 5 ml.

Medicinale: CEPAGEN.

Confezione e n. A.I.C.:

036689014 - «10 mg/5 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» flaconcino 5 ml;

036689026 - «50 mg/25 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» flaconcino 25 ml;

036689038 - «100 mg/50 ml soluzione per infusione» flaconcino 50 ml;

036689040 - «200 mg/100 ml soluzione per infusione» flaconcino 100 ml.

Medicinale: CISPLATINO EBEWE.

Confezione e n. A.I.C.:

033346014 - 1 flac. 20 ml concentrato per infusione 0,5 mg/ml;

033346026 - 1 flac. 50 ml concentrato per infusione 0,5 mg/ml;

033346038 - 1 flac. 100 ml concentrato per infusione 0,5 mg/ml;

033346040 - 1 flacone di vetro 100 ml di concentrato per soluzione per infusione da 1 mg/1 ml.

Medicinale: DOXORUBICINA EBEWE.

Confezione e n. A.I.C.:

034879015 - 1 flacone in vetro da 10 mg/5 ml;

034879027 - 1 flacone in vetro da 50 mg/25 ml;

034879039 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino di vetro da 50 ml;

034879041 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino di vetro da 100 ml;

034879054 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini di vetro da 5 ml;

034879066 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini di vetro da 5 ml.

Medicinale: EPIRUBICINA EBEWE.

Confezione e n. A.I.C.:

038462014 - «2 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino di vetro da 5 ml;

038462026 - «2 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 flaconcini di vetro da 5 ml;

038462038 - «2 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 10 flaconcini di vetro da 5 ml;

038462040 - «2 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino di vetro da 25 ml;

038462053 - «2 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 flaconcini di vetro da 25 ml;

038462065 - «2 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 10 flaconcini di vetro da 25 ml;

038462077 - «2 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino di vetro da 50 ml;

038462089 - «2 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 flaconcini di vetro da 50 ml;

038462091 - «2 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 10 flaconcini di vetro da 50 ml;

038462103 - «2 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino di vetro da 100 ml;

038462115 - «2 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 5 flaconcini di vetro da 100 ml;

038462127 - «2 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione» 10 flaconcini di vetro da 100 ml.

Medicinale: ETOPOSIDE EBEWE.

Confezione e n. A.I.C.:

036622013 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml;

036622025 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

036622037 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

036622049 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml;

036622052 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 2,5 ml.

Medicinale: FLUDARABINA EBEWE.

Confezione e n. A.I.C.:

038746018 - «25 mg/ml concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino di vetro da 2 ml;

038746020 - «25 mg/ml concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini di vetro da 2 ml;

038746032 - «25 mg/ml concentrato per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini di vetro da 2 ml.

Medicinale: IMMUNOPRIN.

Confezione e n. A.I.C.:

037476013 - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

037476025 - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: JEMTA.

Confezione e n. A.I.C.:

038845018 - «38 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 200 mg;

038845020 - «38 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 1g.

Medicinale: LYOGEM.

Confezione e n. A.I.C.:

039533017 - «200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

039533029 - «200 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 ml;

039533031 - «1000 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml;

039533043 - «1000 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 50 ml.

Medicinale: MITOXANTRONE EBEWE.

Confezione e n. A.I.C.:

036111019 - 1 flacone in vetro da 5 ml;

036111021 - 1 flacone da 10 ml;

036111033 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 5 ml;

036111045 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml;

036111058 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 ml;

036111060 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml.

Medicinale: NIMIPEX.

Confezione e n. A.I.C.:

036634018 - «30 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino;

036634020 - «100 mg/16,7 ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino;

036634032 - «150 mg/25 ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino;

036634044 - «300 mg/50 ml concentrato per soluzione per infusione» flaconcino.

Medicinale: PACLITAXEL EBEWE.

Confezione e n. A.I.C.:

037807017 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 30 mg;

037807029 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 100 mg;

037807031 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 150 mg;

037807043 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 300 mg;

037807056 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini da 5 ml;

037807068 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini da 5 ml.

Medicinale: SAFEDEX.

Confezione e n. A.I.C.:

038536013 - «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038536025 - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038536037 - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038536049 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038536052 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038536064 - «50 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038536076 - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038536088 - «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038536090 - «50 mg compresse rivestite con film» 80 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038536102 - «50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038536114 - «50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038536126 - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038536138 - «50 mg compresse rivestite con film» 140 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038536140 - «50 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038536153 - «50 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038536165 - «150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale: VINORELBINA EBEWE.

Confezione e n. A.I.C.:

037735014 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 1 ml;

037735026 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 5 ml;

037735038 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini di vetro da 1 ml;

037735040 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini di vetro da 5 ml;
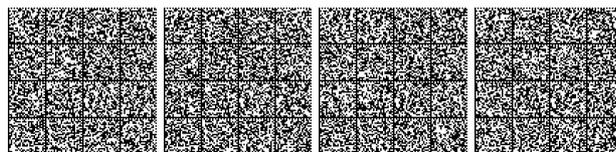
037735053 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini di vetro da 1 ml;

037735065 - «10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini di vetro da 5 ml,

sono ora trasferite alla società Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14115

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Lormetazepam Pensa».

Estratto provvedimento FV/41 dell'8 settembre 2010

Medicinale: LORMETAZEPAM PENSA.

Confezioni: 036076014 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.

Procedura nazionale.

Con scadenza 2 marzo 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire, entro 30 giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A14157

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Lormetazepam Ratiopharm Italia».

Estratto provvedimento FV/ 42 dell'8 settembre 2010

Medicinale: LORMETAZEPAM Ratiopharm Italia.

Confezioni: 036078018 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare AIC: Ratiopharm Italia S.r.l.

Procedura: Nazionale.

Con scadenza 3 febbraio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A14158

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Tantum Verde».

Estratto provvedimento FV/ 66 del 4 ottobre 2010

Medicinale: TANTUM VERDE.

Confezioni:

A.I.C. n. 022088064 - 0,15% soluzione per mucosa orale, flacone nebulizzatore da 30 ml;

A.I.C. n. 022088088 - 0,30% soluzione per mucosa orale, flacone nebulizzatore da 15 ml;

A.I.C. n. 022088052 - 0,15% colluttorio, 120 ml;

A.I.C. n. 022088076 - 0,15% colluttorio, 240 ml.

Titolare AIC: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a.

Procedura: Nazionale.

Con scadenza 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A14159

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Tapazole».

Estratto provvedimento FV/ 68 del 4 ottobre 2010

Medicinale: TAPAZOLE.

Confezioni: 005472 028 5 mg compresse blister PVC/Al da 100 compresse.

Titolare AIC: TEOFARMA S.r.l.

Procedura: Nazionale.

Con scadenza 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro trenta giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A14160

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Naproxen».

Estratto provvedimento FV/72 del 4 ottobre 2010

Medicinale: Naproxen.

Confezioni:

033619014 - 250 mg compresse 30 compresse;

033619026 - 500 mg compresse 30 compresse;

033619038 - 750 mg compresse a rilascio modificato 20 compresse a rilascio modificato;

033619040 - 375 mg capsule molli 30 capsule molli;

033619053 - 375 mg granulato per sospensione orale 30 bustine;

033619065 - 250 mg supposte 10 supposte;

033619077 - 500 mg supposte 10 supposte;

033619089 - 5% pomata tubo 50 g;

033619091 - 10% gel tubo 50 g.

Titolare AIC: Alfa Biotech S.r.l.

Procedura: nazionale.

È rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È autorizzata la modifica della denominazione del medicinale:

da: Naproxen;

a: Naproxen Alfa Biotech.

In adeguamento alla lista dei termini standard della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica delle denominazioni delle confezioni:

da: 033619089 5% pomata tubo 50 g;

a: 033619089 5% crema tubo da 50g.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro 30 giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A14161

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Spiramicina Mylan Generics».

Estratto provvedimento FV/74 del 18 ottobre 2010

Medicinale: Spiramicina Mylan Generics.

Confezioni: 033291016 3.000.0000 U.I. compresse rivestite con film, 12 compresse.

Titolare AIC: Mylan S.p.A.

Procedura: nazionale.

Con scadenza 11 gennaio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro 30 giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A14162

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avviso di avvio del procedimento per l'attuazione dell'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativo alla fissazione degli obiettivi di qualità per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale per l'anno 2011.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha dato avvio al «Procedimento per l'attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativo alla fissazione degli obiettivi di qualità per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale per l'anno 2011».

L'avviso completo, comprensivo delle modalità di partecipazione al procedimento istruttorio, è pubblicato nel sito internet dell'Autorità www.agcom.it. I contribuiti dei soggetti interessati dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14412

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 5/2010 adottata dal Consiglio di amministrazione del fondo agenti spedizionieri e corrieri in data 24 settembre 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0020993/MA004.A012/FASC-L-2 del 28 ottobre 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5/2010 adottata dal Consiglio di amministrazione del Fondo agenti spedizionieri corrieri (FASC) in data 24 settembre 2010, concernente modifiche ed integrazioni introdotte agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento del Fondo.

10A14306

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 13 maggio 2010 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Programma triennale 2010-2012 dell'Ente Parco Nazionale del Pollino: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 52/2010)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 13 ottobre 2010).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. III del sommario e alla pag. 74, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 13 ottobre 2010, è sostituito dal seguente: «*Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.* Programma triennale 2010-2012 dell'Ente Parco Nazionale del Pollino: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 52/2010)».

10A14506

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-282) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.